

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

21.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1977.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Per la utilizzazione del complesso militare SMOM ad uso scolastico nel comune di Pozzuoli (Napoli) (4-01205) (risponde LATFANZIO, <i>Ministro della difesa</i>).	659	BROCCA: Conclusione della vertenza sindacale presso l'UTITA di Este (Padova) (4-00949) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	665
ADAMO: Inchiesta sull'infortunio plurimo presso la conceria di pelli dei fratelli Guorino di Solofra (Avellino) (4-01385) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	659	BROCCOLI: Vietato l'accesso nelle aziende di Caserta ai frequentatori dei corsi di formazione professionale organizzati dalla ECAP-CGIL e dall'ISFOL (4-01611) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	666
ADAMO: Vertenza sindacale nel settore industriale delle carni insaccate nei comuni di Mugnano del Cardinale e Quadrelle (Avellino) (4-01606) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	660	CAPPELLI: Episodio di contestazione alla motorizzazione civile di Rimini (Forlì) (4-01811) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	667
ADAMO: Sul comportamento dei dirigenti SITE di Avellino nei confronti dei dipendenti (4-01657) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	661	CERRA: Ventilato finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per la costruzione della rete idrica del comune di Pedara (Catania) (4-01640) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno</i>).	667
AMARANTE: Attentato alla sede PCI di Faiano (Salerno) (4-01422) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	662	COSTA: Precisazioni circa l'onere sostenuto dall'INAM per prestazioni farmaceutiche per l'anno 1975 (4-00977) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	668
BAGHINO: Assunzione obbligatoria dell'aliquota di invalidi da parte della Cooperativa Nord-Emilia di Reggio Emilia (4-01739) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	662	COSTA: Disavanzi economici dei bilanci degli enti locali per l'anno 1976 (4-01446) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	668
BAGHINO: Mancata assunzione obbligatoria di invalidi da parte della SIP di Bologna (4-01740) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	662	COSTAMAGNA: Soppressione del servizio carrozze letto fra Trieste e Torino (4-01701) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	669
BAMBI: Aiuti in favore dei piccoli allevatori di vitelli (4-01860) (risponde OSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	663	COSTAMAGNA: Ampliamento organico INPS di Torino a seguito dell'utilizzo del personale a mansioni di categoria superiore (4-01708) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	669
BOZZI: Sulla partecipazione dell'ANARPE alle decisioni in sede consultiva dell'ENASARCO (4-01091) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	664	COSTAMAGNA: Istituzione di una sede zonale dell'INPS a Domodossola (Novara) (4-01732) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	670

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

PAG.		PAG.
671	CUFFARO: Sugli sviluppi dell'inchiesta a carico di dipendenti del Lloyd Triestino per irregolarità nelle assunzioni di equipaggi navali (4-01545) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	679
672	DE CAROLIS: Chiarimenti per una esatta applicazione della circolare relativa ai maggiori compensi dovuti per l'aumento del costo della vita (4-01755) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	680
674	DE CINQUE: Sospensione assistenza farmaceutica diretta a favore di assistiti INADEL (4-00609) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	684
674	FAENZI: Sollecita esecuzione delle opere di protezione del litorale di Prato Rameri per la sicurezza dell'abitato di Follonica (Grosseto) (4-01776) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	688
674	FANTACI: Aggressione subita da Mario Azzolina (4-01502) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	689
675	FLAMIGNI: Calcolo della tredicesima mensilità nella retribuzione annua ai fini dell'indennità di buonuscita (4-01901) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	690
675	FORTE: Ordine di Vittorio Veneto a Giovanni Tortorella (4-01635) (risponde LATANZIO, <i>Ministro della difesa</i>).	690
676	FRACANZANI: Carezza investimenti e presunto acquisto terreni agricoli ad Anguillara Veneta (Padova) da parte della Montedison (4-01037) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	691
676	FRANCHI: Assalto alla sede della federazione provinciale del MSI-destra nazionale di Venezia (4-01257) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	691
677	FURIA: Inchiesta sulle modalità di assunzione alla Lancia di Verrone (Vercelli) (4-01112) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	692
678	GATTI: Rifiuto dell'INAIL di Modena del trattamento economico previsto per infortuni ai braccianti soci di cooperative agricole di conduzione terreni (4-01065) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	692
679	GUERRINI: Emanazione norme applicative legge speciale sul terremoto di Ancona per lo sgravio dei contributi per la previdenza marinara (4-00132) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	693
	IANNIELLO: Presunte limitazioni nell'esercizio di propri diritti a danno dei dipendenti del Banco di Napoli (4-00960) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	
	LAMORTE: Attribuzione qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta ai dipendenti INAM (4-01516) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	
	LONGO PIETRO: Sollecita attuazione progetti speciali in Campania da parte della Cassa per il mezzogiorno (4-01058) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	
	MENICACCI: Indagini alla Cassa rurale e artigiana di Bacugno del comune di Posta (Rieti) (4-01417) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	
	MENICACCI: Sulla retribuzione oraria degli operai alla « Terni » (4-01675) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	
	MORINI: Estensione alle vigilatrici d'infanzia delle norme sul riscatto dei periodi di studio a fini pensionistici (4-02006) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	
	NICCOLI: Stato giuridico dei dipendenti ICE all'estero (4-01255) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	
	PISICCHIO: Rifinanziamento dell'ENAPI (4-00649) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	
	POCHETTI: Ritardo pagamento contributi INPS da parte della STA di Tivoli (Roma) (4-01440) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	
	PRETI: Ricorso del ragioniere Carlo Torresan, avverso provvedimento disciplinare (4-01915) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	
	ROBALDO: Mancata applicazione accordo ENPAS-Ordine dei medici a Vicenza, Piacenza e Bolzano (4-01042) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	
	SANESE: Stato dei lavori per l'aeroporto di Rimini (Forlì) (4-01817) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	
	SCALIA: Mancato finanziamento lavori opere portuali di Pozzallo (Ragusa) (4-01662) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

SGARLATA: Precarietà situazione personale INAPLI (4-01716) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	PAG. 694
SIGNORILE: Presunti rapporti di affari intercorrenti tra Sindona e Ursini (4-00253) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	695
TESINI: Riforma uffici di collocamento (4-01258) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	696
TOCCO: Carenze uffici collocamento di Nuoro e Oristano (Cagliari) (4-00998) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	697
TOMBESI: Soppressione del servizio carrozze letto fra Trieste e Torino (4-01656) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	698
VALENSISE: Espropriazione per costruzione di alloggi popolari in Castrovillari (Cosenza) (4-00957) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	698
ZARRO: Mancata anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti in conto mutui ai comuni (4-01858) (risponde GORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	699

ACCAME, MARZANO E MATRONE. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere:

se sia a conoscenza delle richieste fatte pervenire presso codesto Ministero dal comune di Pozzuoli (Napoli) tese ad ottenere la concessione del complesso militare SMOM ad uso scolastico e comunque per servizi sociali. Tale complesso giace praticamente inutilizzato a fronte di una situazione di edilizia scolastica gravemente carente, ed è stato nei giorni scorsi oggetto di una occupazione simbolica da parte degli studenti dell'istituto magistrale Virgilio di Pozzuoli;

quali passi abbia compiuto e quali intenda compiere per dare positiva soluzione a questa vicenda annosa e delicata, anche al fine di evitare un eventuale aggravarsi della situazione. (4-01205)

RISPOSTA. — Sono in corso contatti con il comune di Pozzuoli allo scopo di individuare ogni possibile soluzione idonea a

sodisfare le esigenze prospettate dal comune relativamente al complesso militare SMOM.

In attesa che vengano eliminate talune incertezze sulla proprietà del complesso, è stata interessata l'Amministrazione finanziaria ai fini della concessione temporanea al comune predetto di alcuni manufatti da adibire ad uso scolastico.

Il Ministro: LATTANZIO.

ADAMO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale*. — Per sapere quali:

iniziative siano state adottate, a seguito del grave incidente verificatosi nella conceria di pelli dei fratelli Guarino di Solofra (Avellino), con la intossicazione di 13 operai per nube di gas tossico sprigionata da alcuni contenitori, per individuare responsabilità, per controllare se tutte le norme di prevenzione infortuni trovano rispetto ed applicazione nella fabbrica solofrana al momento del grave incidente;

interventi, altresì, si intendano adottare per verificare le condizioni di lavoro e di rispetto delle norme di salvaguardia della salute degli operai nelle fabbriche, negli altri luoghi di lavoro del settore, della località irpina, anche in relazione alle precise richieste avanzate dall'amministrazione comunale di quella città e dalle organizzazioni sindacali per l'apertura immediata di una inchiesta da parte della magistratura. (4-01385)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Avellino ha svolto una tempestiva ed approfondita inchiesta in ordine all'infortunio plurimo verificatosi il 9 dicembre 1976 presso la conceria di pelli dei fratelli Guarino in Solofra.

Le risultanze dell'indagine, nel corso della quale sono stati sentiti alcuni dei lavoratori infortunati e i rappresentanti sindacali e sono stati presi contatti con le autorità sanitarie e amministrative locali, hanno formato oggetto di uno specifico, dettagliato rapporto giudiziario inviato il 20 dicembre 1976 alla competente procura della Repubblica di Avellino per le determinazioni di competenza. Il predetto organo ispettivo ha inoltre deferito

il legale rappresentante della ditta in questione alla pretura di Montoro Superiore (Avellino) per le accertate infrazioni alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne l'aspetto più generale della sicurezza del lavoro nel settore conciario del Solofrano, si fa presente che da un'ampia indagine svolta lo scorso anno è emerso che il grado di osservanza della normativa in materia di sicurezza del lavoro può considerarsi soddisfacente e che l'indice di frequenza degli infortuni e delle malattie professionali, in costante diminuzione, raggiunge livelli abbastanza contenuti, mentre l'indice di gravità è piuttosto basso avendo la generalità degli infortuni comportato un'assenza dal lavoro non superiore ai dieci giorni.

Si assicura, comunque, che la vigilanza, sia tecnica sia amministrativa in tale settore, viene eseguita con una certa periodicità e con l'attenzione che tale comparto di attività prospetta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

ADAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle gravi provocazioni messe in atto dai datori di lavoro del settore industriale delle carni insaccate nei comuni di Mugnano del Cardinale e Quadrelle (Avellino), nel corso della vertenza sindacale alla quale hanno dato vita i circa 230 operai per il rispetto del contratto nazionale, per conquistare più civili condizioni di lavoro all'interno della fabbrica e per il superamento della stagionalità della lavorazione. I padroni delle fabbriche si sono rifiutati di presentarsi all'ufficio provinciale del lavoro per definire la vertenza e solo a seguito dell'occupazione dell'aula consiliare del comune di Mugnano da parte degli operai, con decisione unilaterale, hanno comunicato la misura del ritocco alle paghe senza alcun riferimento agli obblighi di cui al contratto nazionale della categoria. Irresponsabili provocazioni si sono avute presso i cancelli delle fabbriche, facendo ricorso anche a minacce con fucile. Gli episodi di cui sopra si inseriscono in un clima di grave tensione, determinato, negli anni,

dalla perseverante ed ostinata chiusura padronale verso le istanze dei lavoratori e dai continui rifiuti a riconoscere di fatto il sindacato nelle fabbriche. In proposito l'interrogante ricorda la sua interrogazione n. 4-00189 riferita agli industriali del settore di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli dello stesso mandamento di Baiano (Avellino);

quali iniziative s'intendano adottare nei confronti del padronato dell'industria del baianese perché finalmente comprenda gli obblighi del rispetto delle leggi dello Stato in un clima di collaborazione democratica con le forze del lavoro e sindacali; e quali provvedimenti per assicurare il rispetto del contratto nazionale che prevede salari ben lontani da quelli corrisposti anche dopo i recenti aumenti strappati con le ultime lotte; per la corresponsione dell'indennità per il lavoro notturno; per verificare idoneità sanitarie nelle fabbriche e se siano adottate precauzioni per gli operai addetti al lavoro nelle celle frigorifere; per controlli sulle effettive giornate di lavoro settimanale prestate ai fini del versamento delle contribuzioni. (4-01606)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro di Avellino, su richiesta della CGIL, ha convocato nei giorni 13 e 14 gennaio 1977 alcune ditte del settore della lavorazione carni insaccate, operanti nei comuni di Mugnano del Cardinale e Quadrelle, al fine di esperire il tentativo della conciliazione della vertenza promossa da circa 200 operai, dipendenti dalle aziende medesime, in sciopero dall'11 gennaio, per rivendicare il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. I titolari delle ditte non hanno però aderito all'invito dell'ufficio ed hanno preferito sottoscrivere, alla presenza del sindaco di Mugnano del Cardinale, una dichiarazione con la quale si impegnavano a corrispondere alle maestranze dipendenti la somma di lire 8 mila, per otto ore di lavoro giornaliera, e a non operare alcuna discriminazione nei confronti della stessa manodopera. A seguito di detto impegno, i lavoratori hanno ripreso lavoro in data 15 gennaio 1977.

L'ufficio del lavoro, che ha costantemente seguito l'evolversi della vertenza, non mancherà di verificare ogni occasione utile per la ripresa delle trattative al fine di pervenire ad una definitiva soluzione.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

L'ispettorato del lavoro di Avellino, per gli aspetti rientranti nella sua competenza istituzionale, ha già provveduto a programmare una capillare azione di vigilanza presso tutte le aziende del settore, per controllare l'esatta osservanza di tutte le norme in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

ADAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo comportamento provocatorio e minaccioso che la dirigenza, ed in particolare il capo del cantiere SITE (Società per gli impianti telefonici) di Avellino, mantiene nei confronti dei 150 operai di quell'azienda e di quanto si è verificato il giorno 19 gennaio 1977 allorché l'operaio Antonio Reppucci è stato percosso e ricoverato d'urgenza in ospedale. Successivamente, addirittura, la dirigenza di quel cantiere adottava ai danni dell'operaio la sospensione cautelativa. Il grave episodio, condannato con un forte sciopero unitario dalle maestranze, ha destato vivo sdegno in tutta la pubblica opinione.

L'accaduto si inquadra in un clima di particolare tensione determinato all'interno della SITE da metodi di direzione antidemocratici ed antisindacali e dal perseverante atteggiamento di chiusura verso il consiglio di fabbrica.

Intanto va detto che all'interno di quell'azienda non vi è rispetto del contratto nazionale; vi è resistenza a rinnovare il contratto aziendale scaduto da oltre un anno; vi sono ritardi nell'applicazione effettiva delle marche assicurative con accumulo di contributi versati dagli operai, a vantaggio dell'azienda, per centinaia di milioni.

L'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intendano adottare per colpire la responsabilità dell'episodio di violenza verificatosi ai danni dell'operaio Reppucci in aperta violazione dei principi sanciti dallo statuto dei lavoratori;

quali provvedimenti per assicurare ai 150 operai il rispetto del contratto nazionale di lavoro; per il rinnovo del contratto aziendale; per la puntuale applicazione delle marche assicurative e per garantire,

all'interno dell'azienda, il rispetto dello statuto dei lavoratori in un clima di democrazia e di effettivo e pieno riconoscimento delle organizzazioni sindacali.

(4-01657)

RISPOSTA. — La società per azioni SITE, esercente costruzione ed ampliamento di reti telefoniche urbane ed extraurbane, ha sede in Bologna e cantieri in diverse province. Nel cantiere di Avellino la ditta occupa 1 dirigente, 10 impiegati e 154 operai. Dette maestranze sono da alcuni giorni in agitazione per sollecitare il rinnovo dell'accordo integrativo di settore al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° maggio 1976 nonché dell'accordo aziendale scaduto il 31 dicembre 1975.

Dalle dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di fabbrica è emerso che la ditta osserva il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 1° maggio 1976 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, tranne per quanto concerne l'indennità di trasferta, in quanto corrisponde lire 8.080 al giorno, così come previsto dall'accordo aziendale scaduto e non lire 9 mila, oltre l'aumento dovuto alla variazione contingenza così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il dirigente del cantiere di Avellino ha fatto presente che la SITE non ha aggiornato l'importo delle trasferte in quanto la relativa indennità è oggetto di trattativa per il rinnovo dell'accordo aziendale per cui il suo ammontare dovrà ancora essere definito. Il predetto dirigente ha precisato che, una volta raggiunto l'accordo, saranno corrisposte ai lavoratori le competenze spettanti.

Per quanto concerne la posizione contributiva si fa presente che la società è in regola nei confronti dell'INAIL, mentre è inadempiente nei riguardi dell'INAM dal novembre 1976 e nei confronti dell'INPS dall'ottobre 1976.

L'ispettorato del lavoro di Avellino, ultimata la elaborazione dei relativi conteggi, deferirà il responsabile della ditta alla magistratura.

Con riguardo al lavoratore Antonio Reppucci - licenziato in data 19 gennaio 1977, ai sensi dell'articolo 25, lettera B) della disciplina comune del rapporto individuale di lavoro del contratto collettivo di lavoro 1° maggio 1976 - è stato già effet-

tuato un tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino in data 14 febbraio 1977. A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, l'interessato può, ove lo ritenga, adire il competente magistrato in sede civile.

Circa, invece, la questione relativa alle percosse subite dal Reppucci, l'arma dei carabinieri ha inviato alla procura della Repubblica di Avellino apposito rapporto giudiziario per le determinazioni di competenza.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

AMARANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia informato della provocazione contro la sede della sezione comunista Giuseppe Di Vittorio di Faiano nel comune di Pontecagnano-Faiano (Salerno), avvenuta la sera di mercoledì 15 dicembre 1976 con lo scardinamento della porta di accesso, la rottura di suppellettili, l'imbrattamento delle pareti con scritte inneggianti ai NAP, alle brigate rosse, a sedicenti gruppi proletari autonomi e, ancora, con scritte rivolgenti minacce di « morte ai revisionisti » e di « via, via, nuova polizia »;

ciò premesso — quali indagini siano state avviate e quali i risultati finora acquisiti. (4-01422)

RISPOSTA. — La sera del 15 dicembre 1976 un esponente del PCI di Pontecagnano-Faiano comunicava agli organi di polizia che sconosciuti erano penetrati nella sezione del PCI della frazione Sant'Antonio, danneggiandone le suppellettili e imbrattandone le pareti con frasi offensive.

Durante l'immediato sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine venne accertato che i teppisti avevano solo tracciato sulle pareti interne della sezione e sulla bacheca alcune scritte oltraggiose che, per il loro contenuto, possono attribuirsi ad organismi e gruppi eversivi della estrema sinistra.

I fatti sono stati riferiti dettagliatamente all'autorità giudiziaria, la quale ha disposto il proseguimento di attive indagini per l'identificazione degli autori dell'episodio teppistico.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

BAGHINO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui la ditta Cooperativa nord-Emilia società a responsabilità limitata con sede in Reggio Emilia e supermercati a Fiorenzuola d'Arda e a Castel San Giovanni (Piacenza) non abbia ancora provveduto all'assunzione dell'aliquota d'invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, sulla disciplina obbligatoria. Detta impresa, che ha un'aliquota di 22 unità, dovrebbe assumere n. 3 protetti; mentre non risulta averne alle dipendenze alcuno. L'impresa in parola non gode di compensazione territoriale né venne esonerata dall'assunzione d'invalidi. L'aliquota degli invalidi civili disciplinati assommano a Piacenza ad oltre 200 unità. (4-01739)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è emerso che la ditta Cooperativa nord-Emilia società a responsabilità limitata, con supermercati in Fiorenzuola d'Arda ed in Castel San Giovanni, dalla denuncia del personale occupato al 31 dicembre 1976, risulta scoperta di n. 3 unità protette.

L'ispettorato del lavoro di Piacenza ha pertanto diffidato la ditta a regolarizzare la sua posizione al riguardo entro breve termine, riservandosi di adottare i provvedimenti di competenza qualora la diffida non venga adempiuta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

BAGHINO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che dopo l'interrogazione del deputato Tassi al Ministro del lavoro, la SIP (direzione di Bologna) provvede all'assunzione, nell'anno 1975, di nove invalidi, vedove od orfani aventi diritto; attualmente, dopo che l'ispettorato del lavoro ha già compiuto verifiche e imposto l'ossequio alla normativa di cui alla legge n. 482 del 1968, l'azienda cennata rifiuta, con il suo comportamento l'assunzione di ben quattro invalidi cui è obbligata in base alle risultanze comunicate dall'ufficio del lavoro di Piacenza: 2 invalidi del lavoro, 1 invalido di guerra e 1 invalido di servizio — se siano al corrente di questi soprusi a danno di minorati che una legge invano tenta di proteggere e quali iniziative in concreto intenda prendere nei con-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

fronti della ditta inadempiente (la legge n. 482 stabilisce una contravvenzione di lire 1.500 fino a lire 3 mila per ogni giorno di mancata assunzione e per ogni invalido da assumere). (4-01740)

RISPOSTA. — La ditta SIP, in base alla denuncia del personale occupato in Piacenza al 31 dicembre 1976, risulta scoperta di n. 3 unità protette. A seguito dei contatti avuti recentemente dalla stessa con il locale ufficio provinciale del lavoro, la ditta in questione si è impegnata ad assumere, a breve termine, un'orfana, un invalido civile e un invalido del lavoro, a totale copertura della percentuale di invalidi che è tenuta ad occupare.

Qualora le assunzioni concordate non saranno sollecitamente attuate, l'ispettorato del lavoro non mancherà di adottare i provvedimenti di competenza.

In tal senso è stata inviata formale diffida alla ditta interessata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

BAMBI E PELLIZZARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — considerato che:

la *Gazzetta Ufficiale* della CEE del 20 dicembre 1976 ha pubblicato il regolamento n. 3116 che fissa in 48.500 capi il contingente di vitelli da ristallo da importare dai paesi dell'Est;

su assicurazione del Ministero del commercio con l'estero che il regolamento sarebbe stato esecutivo in Italia, gli allevatori (AIA, CIMACO, AICA, FEDIT, CAIAB, COREZOO) avevano concluso un contratto di importazione di vitelli da ristallo con la Polonia, accordando sul 17 gennaio 1977 l'inizio delle spedizioni verso il nostro paese;

nel periodo in cui devono iniziare le importazioni il Ministero per il commercio con l'estero e quello delle finanze, riconsiderando l'opportunità di un decreto interministeriale per l'applicazione del regolamento e, invece di rilasciare i titoli richiesti, premiando così la solerzia degli allevatori, hanno iniziato un braccio di ferro con gli allevatori sul testo del de-

creto che, secondo la loro interpretazione, per essere in armonia con il dettato CEE, deve privare gli allevatori associati di un diritto faticosamente acquisito, quello della priorità, per far posto ai 2/3 dei capi e ai cosiddetti allevatori di certe aziende agricole che tali sono perché i commercianti vi allevano i capi che non sono riusciti a vendere;

l'80 per cento delle imprese zootecniche italiane è costituito da piccole e medie unità —

1) quali provvedimenti ritengano di dover prendere per favorire la possibilità dei piccoli allevatori ingrassatori, generalmente privi di esperienza autonoma per acquisire direttamente i titoli, di fruire del nuovo contingente concesso dalla CEE all'Italia.

2) Altri quali provvedimenti saranno adottati allo scopo di superare la regola del nono rinnovo dei titoli di importazione non sfruttati, imposta all'AIA e alle cooperative, dato che gli importatori subentranti alle cooperative nell'esecuzione finale del precedente regolamento CEE 884/76 in assenza di cause di forza maggiore hanno protratto le importazioni a tutto il gennaio 1977 mentre il termine ultimo doveva scadere al 30 novembre 1976. (4-01860)

RISPOSTA. — A seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della CEE in data 20 dicembre 1976 del regolamento numero 3116, che fissava in 48.500 capi il contingente di vitelli da ristallo, gli allevatori associati (AIA, COMACO, ecc.) avevano concluso un contratto per l'importazione di vitelli dalla Polonia, con inizio delle spedizioni dal 17 gennaio 1977, si chiedono spiegazioni sulla procedura successivamente seguita da questo Ministero, evidenziando i seguenti elementi che avrebbero ostacolato l'operatività degli allevatori in parola:

l'emanazione di un decreto interministeriale di applicazione del citato regolamento;

il diniego — nelle more della predisposizione del decreto — del rilascio dei titoli di importazione agli interessati;

il dissenso con gli allevatori associati (braccio di ferro) sul significato delle norme applicative del testo ed una erronea

interpretazione che avrebbe comportato la perdita della loro priorità nell'ottenimento delle quote contingentate;

la modifica della quota di riserva in favore di aziende agricole non associate (di certe aziende agricole);

le difficoltà cui andrebbero incontro i piccoli allevatori, in relazione alle norme del decreto, per acquistare direttamente i titoli per fruire delle nuove importazioni;

la concessione — senza giustificato motivo — della proroga dei titoli a favore degli importatori subentrati alle cooperative nell'esecuzione finale del precedente regolamento CEE 884/76.

Al riguardo, esaminando, nell'ordine, le contestazioni mosse sull'argomento, si ritiene opportuno chiarire quanto segue:

i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli Stati membri, ma sia per il contingente in questione sia per gli altri analoghi precedenti contingenti il Ministero del commercio con l'estero, su iniziativa del Ministero dell'agricoltura, ha disciplinato la ripartizione con appositi decreti interministeriali proprio per andare incontro alle esigenze degli allevatori e delle cooperative di allevatori;

l'Amministrazione non ha negato il rilascio di certificati di importazione richiesti dalle cooperative aderenti all'AIA, ma comunque, a causa dei tempi tecnici occorrenti per l'emanazione del decreto ministeriale sopra citato, vi ha potuto provvedere non prima del 3 febbraio 1977 (la prima domanda è pervenuta il 12 gennaio 1977) e ciò al fine di non operare discriminazioni tra i richiedenti di quota di contingente a valere sulla prima *tranche*. Lo stesso decreto ministeriale, infatti, prevede che debba essere compiuto un esame per l'accoglimento delle domande, da parte di un apposito comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri del commercio estero, agricoltura e finanze;

le norme di attuazione del predetto regolamento CEE del 20 dicembre 1976, n. 3116, sono state fissate dal Ministero del commercio estero, di concerto con i Ministeri delle finanze e dell'agricoltura, e nessun braccio di ferro è stato posto in essere con gli allevatori sul testo del de-

creto stesso: il provvedimento è stato emanato, dopo aver concordato nel corso di apposita riunione ed a seguito di intese tra i rappresentanti delle citate Amministrazioni, l'indirizzo da seguire. Il citato regolamento CEE nella sua formulazione generale è simile a quelli precedenti e non è prevista alcuna priorità per particolari categorie allevatrici ed operatrici. È da rilevare in proposito che nel 1976, allorché le predette Amministrazioni hanno riservato un analogo contingente alle associazioni di allevatori e cooperative agricole, la commissione CEE ha chiesto al Governo italiano di presentare le proprie osservazioni in merito, avendo riscontrato un trattamento discriminatorio nei confronti delle altre categorie professionali;

il provvedimento emanato stabilisce la riserva dei 2/3 delle singole quote in favore degli allevatori e associazioni di allevatori conformemente a quanto previsto da una dichiarazione congiunta del consiglio e della commissione CEE: « *Pour l'année 1977, les dispositions seront prises afin de permettre que 2/3 des certificats d'importation puissent être délivrés directement aux producteurs agricoles et ou à leur organisations professionnelles* »;

la decisione adottata è legittima ed in piena armonia con le norme comunitarie e non possono condividersi le considerazioni svolte circa la presunta incapacità dei piccoli allevatori di fruire delle nuove importazioni, tenuto conto che il contingente di cui trattasi è aperto a tutti gli operatori;

la proroga del termine del 30 novembre 1976 per l'utilizzo di taluni certificati è stata accordata per riconosciuta causa di forza maggiore, sulla base della vigente regolamentazione comunitaria, e di tale beneficio hanno principalmente e ripetutamente fruito l'AIA e le cooperative di allevatori ad essa associate.

Il Ministro del commercio con l'estero:
OSSOLA.

BOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda persuadere l'ENASARCO a desistere dall'atteggiamento negativo assunto nei confronti dell'ANARPE (Associazione nazionale agenti rappresentanti pensionati ENASARCO).

L'interrogante fa presente che l'ENARPE, legalmente costituita e riconosciuta per la tutela degli interessi degli agenti e rappresentanti pensionati anziani, aderisce all'ANLA (Associazione nazionale lavoratori anziani) ed insieme con questa ai cavalieri del lavoro e ai maestri del lavoro.

L'associazione ha offerto all'ENASARCO la propria collaborazione in forma evidentemente consultiva, senza per ciò intaccare le competenze istituzionali dell'ente medesimo.

L'interrogante rileva che una tale forma di collaborazione democratica si rivelerebbe di grande utilità, accrescendo, tra l'altro, la considerazione dell'ENASARCO presso i pensionati in ordine alle deliberazioni che li riguardano. (4-01091)

RISPOSTA. — L'ANARPE con lettera del 30 aprile 1976 richiese al consiglio di amministrazione dell'ENASARCO di poter partecipare anche in via consultiva alle decisioni che quest'ultimo ente avrebbe dovuto adottare in materia di soggiorni climatici e termali in favore dei propri iscritti, e richiese inoltre di stabilire il numero dei componenti la commissione che l'ANARPE avrebbe dovuto accreditare, oltre ad un rappresentante del patronato ANLA.

In data 28 luglio 1976 con lettera indirizzata al presidente dell'ANARPE, venivano chiarite le ragioni in base alle quali il consiglio di amministrazione dell'ente aveva ritenuto di non poter accogliere la richiesta di costituire una commissione a carattere consultivo con la partecipazione di elementi estranei al consiglio di amministrazione. Si fa rilevare in proposito che il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO è composto da 14 consiglieri di cui 8 in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio, scelti dal ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i nominativi designati dalle associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale; che, in base allo statuto, il consiglio di amministrazione ha nominato nel proprio seno — come per altro per tutti i comitati — un comitato consultivo per l'assistenza sociale ove i rappresentanti della categoria sono in posizione maggioritaria, e che alcuni consiglieri di amministrazione, rivestendo la posizione di pensionati dell'ENASARCO, sono particolarmente sensibili ed attenti alle istanze che pervengono da tale categoria di assistiti. Si deve pre-

cisare inoltre — prescindendo da ogni valutazione sulla rappresentatività dell'ANARPE, costituita nel maggio 1976 — che l'ENASARCO ha curato con particolare attenzione i rapporti con i rappresentanti dell'associazione stessa e che le richieste avanzate sulle modalità per lo svolgimento dell'assistenza sociale in favore dei pensionati sono state valutate con ogni obiettività e, ove possibile, accolte dagli organi deliberanti in sede di approvazione del programma di assistenza sociale per l'anno 1977.

Infatti, per quanto si riferisce ai soggiorni climatici e termali per gli agenti pensionati di vecchiaia o invalidità, con pensioni non superiori a lire 6 milioni annui, l'ammissione ai soggiorni avverrà con carattere di priorità rispetto alla generalità degli aventi diritto ed a titolo completamente gratuito e ciò in accoglimento dei suggerimenti pervenuti anche dall'ANARPE. Infine il presidente dell'ente, non appena il consiglio di amministrazione ha approvato il programma per l'assistenza sociale, ne ha data immediata comunicazione al presidente dell'ANARPE.

Riguardo, infine, alla specifica richiesta dell'associazione, intesa ad ottenere la partecipazione di una propria rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione — ancorché a carattere consultivo — deve osservarsi che l'organo collegiale di cui trattasi — come del resto tutti gli organi a numero chiuso degli enti similari — non può che essere composto dai membri espressamente previsti dalle disposizioni legislative o statutarie, i quali soltanto sono legittimati a partecipare alle riunioni dell'organo medesimo.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

BROCCA, CASADEI AMELIA, GOTTARDO E MENEGHETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della vertenza sindacale da più mesi in corso presso la UTITA di Este (Padova), che occupa circa 800 dipendenti, e della gravità della situazione attuale che minaccia di portare alla totale paralisi dell'attività con gravissime conseguenze negative facilmente prevedibili;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

2) quali provvedimenti su detti ministeri intendano prendere e se — in questa prospettiva — si intendano convocare le parti in sede diversa da quella locale. (4-00949)

RISPOSTA. — In data 12 gennaio 1977, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato raggiunto un accordo che ha posto fine alla vertenza che ha interessato le maestranze della UTITA società per azioni di Este.

Con tale accordo l'azienda si è impegnata a realizzare un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato, mediante un programma di adeguati investimenti, al ripristino dell'equilibrio economico e al rilancio produttivo che prevede, entro il 1979, il raggiungimento dei livelli occupazionali esistenti nello stabilimento di Este al 1° novembre 1976.

Nell'ambito del piano di rilancio l'azienda ha attivato le procedure, di cui alle leggi del 1968, n. 1115, del 1972, n. 464 e del 1975, n. 164, finalizzate alla ristrutturazione del reparto fonderia, i cui lavori avranno inizio appena saranno disponibili i relativi fondi.

Le parti, inoltre, si incontreranno nel mese di luglio 1978 per una verifica delle condizioni relative al reintegro del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

BROCCOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

premesso che gli interroganti intendono segnalare al ministro la situazione inaccettabile venuta a determinarsi a Caserta, dove alcuni imprenditori del luogo negano l'accesso alle proprie aziende dei giovani frequentanti i corsi di formazione professionale organizzati dall'ECAP - CGIL congiuntamente con l'ISFOL, sottraendosi così all'impegno assunto dalla Unione industriali di Caserta con il presidente del centro ECAP locale, così da rendere impossibile il completamento del programma del centro stesso che prevede una fase conclusiva di attività pratica in azienda della durata di circa due settimane;

interpretando il malumore e la legittima protesta espressi da docenti ed allievi del centro ECAP - CGIL nel corso

della visita compiuta a Caserta dai membri della XIII Commissione (Lavoro), nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla formazione professionale, promossa dalla Commissione stessa —

in quale modo il ministro intenda intervenire allo scopo di rimuovere gli ostacoli e rendere possibile la conclusione dell'attività dei corsi suddetti. (4-01611)

RISPOSTA. — I corsi di formazione professionale, cui si riferisce l'interrogazione, sono quelli inseriti nel progetto Mezzogiorno-Fondo sociale europeo svolto nelle regioni meridionali da diversi enti e coordinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'ISFOL unitamente ad un gruppo centrale cui partecipano le regioni meridionali, i maggiori enti nazionali di formazione, i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Trattasi di un progetto pilota per la sperimentazione di una struttura modulare della formazione professionale dei giovani, improntato a criteri didattici e pedagogici diversi rispetto al passato.

La predetta struttura modulare è così articolata:

1° modulo: recupero culturale e di conoscenze generali di base;

2° modulo: formazione tecnico - scientifica per fasce professionali;

3° modulo: formazione sul lavoro tramite *stages* aziendali;

4° modulo: perfezionamento tecnico - culturale;

In merito al terzo modulo — che non può assolutamente essere configurato come una visita guidata in azienda, ma che viceversa prevede un'applicazione concreta ed effettiva al lavoro svolto in azienda sotto la guida di operai specializzati al fine di consentire un apprendimento della professione anche sul posto di lavoro — sono stati sollevati da più parti diversi quesiti e problemi.

In particolare, sono sorte alcune questioni in merito alle modalità di svolgimento della formazione da effettuarsi presso le aziende, alla configurazione del rapporto allievo-azienda ed alla estensione della polizza assicurativa INAIL anche al periodo di *stages* aziendale.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

Al fine di consentire, in uno spirito di chiarezza e di collaborazione, l'effettuazione dei detti *stages* e di evitare anche atteggiamenti difformi, il Ministero del lavoro ha inviato a tutti gli uffici e gli organismi interessati al progetto in questione apposita circolare con la quale vengono definite le modalità in cui dovrà articolarsi lo svolgimento degli *stages*.

Si ritiene che con le direttive impartite con la predetta circolare siano stati rimossi gli ostacoli frapposti alla piena realizzazione del programma formativo e allo espletamento dell'azione di vigilanza degli ispettorati del lavoro.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

CAPPELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della contestazione avvenuta il 7 febbraio 1977 — con intervento anche della polizia — di fronte alla sede della Motorizzazione civile di Rimini (Forlì), in occasione degli esami di teoria, da parte di numerosi allievi che non hanno potuto partecipare agli esami stessi, per il rifiuto dell'operatore incaricato di prendere in considerazione più di 80 allievi per seduta e per l'invito a tutti i rimanenti a presentarsi la settimana successiva.

I fatti verificatisi costituiscono l'ultima manifestazione di uno stato di disagio degli allievi delle autoscuole per il conseguimento della patente di guida, a seguito della prassi instaurata dalla Motorizzazione civile — e mai accettata dall'organizzazione di categoria (UNASCA) — per cui esaminatore non può operare su più di 80 allievi, o multiplo di 80, arrivando all'assurdo che se a chiedere l'esame sono 159 allievi, vi è un solo esaminatore e 79 cittadini tornano a casa.

Per conoscere, infine, se ritenga opportuno procedere con ogni urgenza all'ampliamento degli organici del personale degli uffici provinciali della Motorizzazione civile per impedire che gli inconvenienti segnalati abbiano a ripetersi con grave danno socio-economico per l'utenza e le categorie interessate, in particolare.

(4-01811)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti è risultato che la contestazione avvenuta il 7 febbraio 1977 presso la sede della Motorizzazione civile di Rimini è stata po-

sta in atto da alcuni titolari di autoscuole, per altro non aderenti all'associazione di categoria UNASCA, a causa del rinvio ad altra data degli esami dei loro allievi.

In ordine a tale contestazione, che si è concretata solo in atti verbali, è necessario tener presente che i candidati stessi non erano stati convocati dall'ufficio della Motorizzazione ma dalle scuole presso le quali erano iscritti.

L'origine della contestazione non va dunque ricercata tanto nei limiti individuali di esami per seduta, quanto soprattutto nell'attuale grave carenza numerica di personale che, nonostante il notevole impegno profuso, non può sempre far fronte nei modi dovuti alle crescenti incombenze della motorizzazione.

Si assicura comunque che sono state fornite istruzioni all'ufficio Motorizzazione di Rimini intese ad evitare, nei limiti del possibile, gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro: RUFFINI.

CERRA E GUGLIELMINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia esatta la notizia data dal giornale *La Sicilia* di Catania in data 4 marzo 1975 con la quale si comunicava che la Cassa per il mezzogiorno aveva adottato un provvedimento di finanziamento di lire 200 milioni per la costruzione della rete idrica e fognante del comune di Pedara (Catania).

Gli interroganti fanno presente che l'amministrazione comunale di Pedara dopo la richiesta di finanziamento dell'opera di cui trattasi, inoltrata in data 6 luglio 1974, a tutt'oggi non ha avuto alcuna comunicazione del finanziamento e ciò malgrado diversi solleciti, tanto da far sorgere il sospetto che la notizia sia infondata.

Poiché, tuttavia, la notizia di tale finanziamento ha fatto sorgere una notevole aspettativa fra la popolazione e considerato che esiste una obiettiva inderogabile necessità di realizzare tale opera di primaria importanza, si chiede di conoscere quale sia lo stato attuale della pratica e, nel caso che non sia stata ancora finanziata, si chiede che venga con urgenza stanziata la somma necessaria per realizzare la rete fognante in parola che è stata sollecitata anche dalla stessa procura

della Repubblica di Catania ed è vivamente attesa da tutta la popolazione. (4-01640)

RISPOSTA. — La costruzione della rete idrica e fognante del comune di Pedara (Catania) non risulta inclusa nei programmi di intervento della Cassa per il mezzogiorno autorizzati dall'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, né è riconducibile nell'ambito di un progetto speciale di cui all'articolo 8 della stessa legge.

Di conseguenza, allo stato attuale, l'opera in questione non può essere realizzata a carico dei fondi dell'intervento straordinario.

La Cassa, infatti, in materia di opere pubbliche, può operare in base alla predetta legge n. 183 soltanto nell'ambito dei progetti speciali o dei programmi di opere approvate prima del 6 marzo 1976 e corredate, a tale data, dal relativo progetto esecutivo.

Il Ministro: DE MITA.

COSTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risulti accertato che l'assistenza ai mutuati INAM abbia comportato, per soli medicinali, una spesa di 1.000 miliardi nel corso dell'intero 1975, mentre alla stessa somma, di 1.000 miliardi, si è giunti quest'anno 1976 nel solo primo semestre.

Nel caso le cifre di cui sopra risultino confermate l'istante desidera conoscere le motivazioni di un incremento così rilevante della spesa. (4-00977)

RISPOSTA. — L'onere sostenuto dall'INAM nell'esercizio 1975 per prestazioni farmaceutiche (al lordo degli sconti di legge) ammonta a lire 790,2 miliardi; dette prestazioni, che hanno assorbito il 23,67 per cento delle entrate contributive, hanno rappresentato il 34,114 per cento dei costi diretti di assistenza.

Per quanto concerne l'andamento di tale spesa per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1976 si fa presente che essa ammonta a circa lire 500 miliardi.

L'incremento registrato nell'anzidetto 1° semestre 1976, rispetto al corrispondente periodo del 1975 è da imputare alla normale lievitazione della spesa, al provvedimento CIP n. 13 del 1975 del 23 mag-

gio 1975 che ha aumentato il prezzo di vendita delle specialità, nonché all'agitazione burocratica dei medici di libera scelta, iniziata nel maggio 1975 ma che ha cominciato a manifestare i suoi effetti più rilevanti a partire dal mese di giugno 1976.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali ragioni la commissione centrale per la finanza locale ed il Ministero dell'interno a tutt'oggi non abbiano ancora provveduto a deliberare circa l'autorizzazione richiesta da centinaia di comuni, a contrarre mutui a ripiano dei deficit di bilancio contenuti nelle previsioni di spesa per il 1976.

Rileva l'incredibile disagio che tale ritardo determina nelle amministrazioni comunali che - al termine dell'anno 1976 - non sono ancora in grado di ritenere definitivo il bilancio di previsione per lo stesso anno, pur avendone già dovuto sopportare le spese.

Rileva altresì come, ai sensi di legge, trascorso il termine del 31 dicembre 1976, le stesse amministrazioni comunali non possono più effettuare le variazioni di bilancio che il Ministero dell'interno delibererà. (4-01446)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, in relazione alle direttive assunte dal Governo in ordine al limite di accesso al credito da parte degli enti pubblici, sta ultimando l'emissione dei decreti di autorizzazione dei mutui a pareggio dei bilanci comunali e provinciali deficitari per l'anno 1976, finora pervenuti.

Per quanto riguarda, poi, l'affermazione secondo la quale gli enti locali, trascorso il termine del 31 dicembre 1976, non possono più effettuare le variazioni di bilancio conseguenti alle determinazioni adottate da questo Ministero, si precisa che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, numero 952, i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario dei bilanci delle province e dei comuni deficitari possono essere adottati anche oltre il termine anzidetto, qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto.

Il Ministro: COSSIGA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione delle Ferrovie dello Stato di sopprimere dal 1° marzo 1977, per asserita scarsità di viaggiatori, mentre in realtà, negli ultimi tempi erano in aumento, almeno nel periodo invernale, il servizio di vagone-letto fra Torino e Trieste, assai utile per molte persone degli ambienti universitario, forense ed industriale;

per chiedere l'intervento del Governo per annullare la decisione, in quanto in tal modo verrebbe aumentato l'isolamento di Torino, che non è collegato a Trieste da alcun treno rapido né da un volo aereo. (4-01701)

RISPOSTA. — Avuto presente l'importanza sul piano economico delle città di Trieste e Torino, nel 1973 è stato istituito, a titolo sperimentale, il servizio di vagoni-letto collegante queste due città, per verificare la rispondenza o meno di un servizio del genere alle effettive esigenze della clientela.

Purtroppo all'iniziativa dell'Azienda delle ferrovie dello Stato non ha fatto riscontro un'adeguata adesione da parte del pubblico.

Infatti, la media giornaliera dei viaggiatori trasportati dal 1973 a tutto il 1976, si è mantenuta pressoché costante sui 4 viaggiatori per ogni vettura. Durante i mesi invernali tale media giornaliera è oscillata fra i 5 e i 6 viaggiatori.

Allo scopo di contenere l'elevato costo della gestione dei servizi di vagoni-letto in traffico interno, l'Azienda stessa, che è attualmente impegnata a porre in essere provvedimenti di natura economica fra i quali è previsto anche la soppressione dei servizi fortemente deficitari, si è trovata ora nella necessità di dover provvedere alla soppressione del servizio di vagoni-letto Trieste-Torino, il cui ulteriore mantenimento avrebbe comportato oneri finanziari non giustificabili.

Circa poi la segnalazione fatta dall'onorevole interrogante della mancanza di treni rapidi in servizio diretto fra Torino e Trieste, si fa presente che anche in questo caso la corrente di traffico tra i due capoluoghi non è tale da giustificare l'effettuazione di un servizio del genere.

E la conferma che non esiste una corrente di traffico fra le due citate città che giustifichi tali particolari tipi di servizi, sta nella segnalata mancanza anche di un collegamento aereo. Infatti nessuna compagnia aerea ha mai chiesto di esercitare una linea fra Torino e Trieste, né sono state mai avanzate sollecitazioni in merito da parte degli enti locali.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che il 40 per cento dell'organico della sede provinciale di Torino dell'INPS è costituito da personale di categoria esecutiva, che sin dall'inizio del rapporto di lavoro ha prevalentemente svolto mansioni di categoria superiore;

2) quali provvedimenti intenda prendere riguardo a questo grave problema del mansionismo nell'INPS, soprattutto nelle sedi delle principali città italiane, ove oltre a Torino, il fenomeno assume effettiva rilevanza;

3) inoltre se ritenga opportuno ovviare a questo gravissimo stato di disagio e di sfruttamento del personale, proponendo che il consiglio di amministrazione dell'INPS deliberi di allargare i ruoli organici e di immettere i mansionisti nella categoria dei lavori effettivamente svolti, in quanto tale situazione è da sanare tempestivamente dal momento che l'articolo 5 della legge n. 70, del 1975, proibisce di svolgere mansioni di categoria superiore oltre i 90 giorni e si avrebbe automaticamente la paralisi dell'istituto qualora detto articolo di legge venisse rispettato. (4-01708)

RISPOSTA. — La rappresentata situazione della sede INPS di Torino trova origine, così come per altre sedi dell'istituto, nella necessità in cui è venuto a trovarsi l'istituto medesimo negli anni 1972-73 di reperire, con le più celeri procedure consentite, personale da adibire a mansioni amministrative esecutive allo scopo di sopprimere alla carenza degli organici ed agli aumentati compiti istituzionali.

Le assunzioni in servizio di detto personale, in posizione non di ruolo, hanno di fatto avuto luogo nel corso del 1973 in

seguito ad apposite prove di selezione.

Una parte rilevante dei nuovi assunti è stata assegnata alle sedi ubicate nell'area industriale dell'Italia settentrionale in considerazione della cronica insufficienza di personale e della presenza, in tali unità periferiche, di numerosi dipendenti provenienti da regioni meridionali aspiranti da lungo tempo a trasferimenti nei luoghi di origine.

Il problema ha assunto nel tempo una particolare intensità per la sede INPS di Torino, relativamente alla quale la soluzione adottata con dette assunzioni di personale e con i movimenti operati nell'occasione ha consentito di risolvere anche alcune particolari situazioni personali e familiari dei dipendenti.

La mole crescente degli adempimenti, cui l'istituto ha dovuto far fronte negli anni più recenti, ha poi fatto sì che il personale di cui trattasi — nel frattempo sistemato in ruolo nella categoria esecutiva in seguito a concorso interno svoltosi nel 1975 — sia venuto a trovarsi nella condizione di dover svolgere anche compiti propri della categoria superiore.

La questione è stata presa in esame, in tutti i suoi aspetti concreti, dalla competente commissione per i problemi riguardanti il personale, costituita in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS (anzitutto al rinnovo dello stesso), la quale ha elaborato una disposizione, da valere in sede di approvazione del nuovo regolamento organico ex articolo 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, diretta a consentire una soluzione del problema nel quadro delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Il testo dell'accennato provvedimento è attualmente all'esame delle organizzazioni sindacali, del cui parere si terrà conto nel sottoporre appena possibile il provvedimento stesso, in una con il regolamento organico di cui sopra, all'approvazione del nuovo consiglio di amministrazione costituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1976.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga di intervenire sull'INPS per la necessità della popolazione dell'Os-

sola (Novara) di avere una sede zonale dell'INPS stesso a Domodossola, allo scopo di evitare lunghi e costosi viaggi per recarsi a Novara e lunghe file davanti agli sportelli dove non sempre si riesce ad arrivare perché gli orari del treno o della corriera vanno rispettati. (4-01732)

RISPOSTA. — La rappresentata esigenza di istituire una sede zonale INPS che possa meglio soddisfare le necessità della popolazione dell'Ossola deve essere inquadrata nel contesto generale del decentramento operativo che l'Istituto sta attuando, tenendo presenti le specifiche competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ai fini dei concreti provvedimenti da adottare.

In pratica, mentre sono ovviamente riservate al consiglio di amministrazione le definitive decisioni circa l'istituzione delle singole sedi zonali in una visione organica e globale del decentramento (tenendo conto, quindi, delle priorità delle esigenze da soddisfare e degli oneri da sostenere), è stato attribuito ai comitati provinciali INPS il compito di individuare, per ciascuna provincia, le forme di decentramento da realizzare e la localizzazione delle stesse.

In conformità alla suddetta normativa, il comitato provinciale di Novara ha già formulato un piano di massima di decentramento operativo (che quanto prima sarà rimesso all'esame del consiglio di amministrazione), prevedendo l'istituzione di una sede zonale nel comune di Gravellona Toce (Novara) a servizio della zona coincidente con il circondario Verbano - Cusio - Ossola istituito, com'è noto, con la legge regionale 15 novembre 1976, n. 58.

Al riguardo si precisa che l'orientamento assunto dal suddetto comitato provinciale è il risultato di una approfondita indagine sulla situazione ambientale dell'intera provincia che è stata svolta con la diretta collaborazione sia delle organizzazioni sindacali e di categoria rappresentative degli utenti dei servizi INPS, sia con le amministrazioni comunali interessate; ovviamente le conclusioni cui si è pervenuti, anche se non soddisfano pienamente le particolari aspettative manifestate dai singoli comuni, risultano rispondenti alle effettive esigenze della popolazione della provincia novarese.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

CUFFARO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere gli sviluppi dell'inchiesta a carico di alcuni dipendenti del Lloyd triestino per irregolarità gravi da essi — sembra — commessi nell'assunzione degli equipaggi delle navi della compagnia armatoriale;

Per conoscere i passi che abbia compiuto per appurare la reale portata dei fatti e soprattutto per evitare che si ripropongano in futuro con grave pregiudizio per i marittimi interessati, per l'attività del Lloyd triestino e per il buon nome della società. (4-01545)

RISPOSTA. — L'articolo 6 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale prevede che: i servizi passeggeri di linea, attualmente esercitati dalle società Italia di navigazione per azioni, Lloyd triestino di navigazione per azioni, Adriatica di navigazione per azioni vengono annualmente ridotti, con la necessaria gradualità, fino alla loro totale eliminazione, da attuarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di applicazione della citata legge n. 684, è stato stipulato l'accordo 24 marzo 1975 tra la Federlinea e le Federazioni marinare FILM-CGIL, FILM-CISL e UIM, il quale ha previsto due ipotesi di esodo agevolato del personale navigante, e precisamente:

a) esodo agevolato per il personale in possesso dei seguenti requisiti:

35 anni di contribuzione per gli ufficiali in regolamento organico;

25 anni di effettiva navigazione per il restante personale navigante;

b) esodo agevolato per il personale navigante (ufficiali in regolamento organico, ufficiali in contratto di arruolamento, sottufficiali e comuni) appartenenti alle categorie dei servizi alberghieri di bordo che pur non avendo maturato i requisiti di cui alla precedente lettera a) avrebbero compiuto negli anni 1975 e 1976 il 57° anno di età.

Lo stesso accordo 24 marzo 1975 contiene anche la dichiarazione a verbale sulla base della quale le società (Italia, Lloyd triestino, Adriatica e Tirrenia) hanno la facoltà di accettare o respingere le richie-

ste di esodo agevolato presentate da personale navigante non in possesso dei requisiti anzidetti.

I criteri di massima da seguire per queste ultime richieste di esodo si sostanziano:

1) le società potranno — di norma — accogliere le richieste di esodo agevolato presentate — sulla base della dichiarazione a verbale — da personale navigante appartenente alle sezioni alberghiere di bordo (camera, cucina, servizi generali, infermeria, ecc.);

2) per quanto riguarda il personale delle sezioni di coperta e di macchina, che richieda l'esodo agevolato in base alla dichiarazione a verbale, le società si riserveranno — di norma — la decisione dopo che sarà fatto un raffronto della consistenza dei turni e del prevedibile futuro fabbisogno delle quattro società per gli appartenenti alle singole categorie.

Per quanto concerne la procedura di cancellazione dal turno particolare per esodo agevolato ai sensi dell'accordo anzidetto, le società interessate avrebbero dovuto fare recapitare all'ufficio collocamento della gente di mare competente la richiesta di cancellazione dal turno particolare del marittimo interessato, indicando a fianco della stessa il relativo motivo.

Questi sul piano generale gli antecedenti della vicenda oggetto della interrogazione di cui si tratta.

Come è noto l'autorità giudiziaria di Trieste ha intentato, su denuncia di un marittimo per presunte tangenti che gli imputati avrebbero ottenuto per facilitare imbarchi ed esodi agevolati, un procedimento penale a carico dei signori Arduino De Giorgi, Guerrino Eva e Luciano Colangeli (rispettivamente, capo ufficio movimento equipaggi; marittimo con la qualifica di cambusiere; capo del personale della società Lloyd triestino), tutti colpiti da mandato di cattura per il reato previsto e punito dall'articolo 629 (estorsione) codice penale; per il Colangeli, da successive notizie, il reato sarebbe stato derubricato in quello di truffa aggravata (articolo 640 del codice penale). Successivamente gli imputati sono stati posti in libertà provvisoria.

Una prima conclusione discende ovvia da questa premessa: trattasi di procedi-

mento per reati comuni, coperto dal segreto istruttorio, a cui l'amministrazione marittima è, *ictu oculi*, estranea.

Tale conclusione non ha tuttavia impedito il compimento, da parte di questo Ministero, di tutti quegli accertamenti e di tutti quegli adempimenti che consentissero di fare piena luce sulla vicenda, ai fini della tutela degli interessi dello Stato e dello stesso Lloyd triestino, a prescindere da quei provvedimenti, adottati sul piano interno dalla società, quali la nomina di una commissione amministrativa di indagine e la sospensione cautelare dal servizio di due degli imputati.

Il Ministero della marina mercantile, pertanto, considerato che la citata legge n. 684 non gli conferisce poteri di vigilanza diretta sulla gestione della società, ha sollecitato, sul piano interno della società stessa, i poteri di controllo e di verifica di quel collegio sindacale.

Per quanto concerne le specifiche competenze dell'amministrazione marittima, questo Ministero ha disposto l'invio *in loco* di propri qualificati rappresentanti per ogni opportuno accertamento presso quell'ufficio di collocamento della gente di mare.

Sono stati disposti ulteriori accertamenti per riscontrare se la società Lloyd triestino abbia provveduto a comunicare all'ufficio di collocamento della gente di mare di Trieste la cancellazione dal turno particolare dei marittimi esodati.

L'esito di tali accertamenti ha dato modo di verificare la sostanziale conformità delle posizioni dei marittimi alle disposizioni del codice della navigazione, in quanto, non essendo intervenuta la cancellazione dei marittimi stessi dalle matricole della gente di mare, si può ritenere che essi abbiano mantenuto il diritto di continuare ad esercitare l'attività marittima, previa iscrizione nei turni delle capitanerie di porto.

Il Ministero della marina mercantile, comunque, allo scopo di tutelare le aspettative dei marittimi iscritti nel turno generale e in quello particolare della capitaneria di porto di Trieste nonché per garantire l'integrale applicazione degli articoli 35 e 37 del locale regolamento dell'ufficio di collocamento, che prescrivono che alla data della richiesta di imbarco di personale in soprannumero proveniente dal turno generale non debbono esistere disponibilità, nella stessa qualifica, nel tur-

no particolare, ha disposto il potenziamento del servizio di collocamento gente di mare di Trieste con l'attribuzione della direzione del servizio stesso ad altro ufficiale superiore proveniente da altra sede.

Il Ministro dei trasporti: RUFFINI.

DE CAROLIS. — *Al Governo.* — Per conoscere se ritenga urgente l'emanazione di una circolare esplicativa relativamente alla legge 10 dicembre 1976, n. 797, con la quale è stato convertito il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

Segnala in particolare quattro dubbi di fondo, che provocano una serie di altre incertezze a catena:

1) il primo dubbio proviene dalla non facile lettura della legge che, al primo comma dell'articolo 1, così recita: « I maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita... ». Si chiede di conoscere se con la voce « variazioni del costo della vita » ci si debba riferire alle variazioni dell'indennità di contingenza comunque denominata, ovvero anche agli altri istituti contrattuali che subiscono variazioni per effetto della contingenza (per esempio, lavoro straordinario, adeguamento degli scatti di anzianità, turni, ecc.).

Si sollecita in proposito un chiarimento, proprio perché si possano definire i limiti di applicazione della legge;

2) la seconda difficoltà di interpretazione riguarda la determinazione del tetto oltre il quale scatta il meccanismo parziale o totale di blocco.

In pratica, si chiede di conoscere, con definizioni chiare e certe, quali voci della retribuzione si debbano considerare emolumenti a carattere continuativo, secondo il dispositivo del secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento;

3) altra difficoltà, e non lieve, riguarda il criterio da adottare per riportare a valore mensile la retribuzione annua presunta del lavoratore.

Se non si provvederà, suggerendo criteri elastici di applicazione, le aziende saranno costrette a compilare parallelamente un cedolino paga simulato ed uno ufficiale, con incredibili disagi e costi non indifferenti;

4) altra difficoltà riguarda il momento del versamento della contingenza trattenuta; è noto a tutti che la chiusura contabile del periodo di paga si protrae inevitabilmente almeno fino al giorno 10-15 del mese successivo.

Queste perplessità, emerse tra l'altro durante una recente giornata di studio sul blocco della scala mobile organizzata a Torino il 17 gennaio 1977 dal più qualificato istituto italiano di studi sull'organizzazione aziendale, condizionano gravemente la possibilità di applicazione della legge da parte delle imprese, e richiedono un rapido chiarimento esplicativo. (4-01755)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto, con circolare del 3 febbraio 1977 diretta agli ispettorati del lavoro e alle organizzazioni sindacali dei datori del lavoro e dei lavoratori, a fornire i necessari chiarimenti e ad esprimere il proprio parere sulle prospettate questioni, sorte in sede di applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 ottobre 1976, numero 699, convertito in legge 10 dicembre 1976, n. 797.

Circa la locuzione « I maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita » contenuta nel primo comma dell'articolo 1, è stato chiarito che deve, nella citata espressione, ritenersi compresa ogni forma di retribuzione, prevista da norme legislative o contrattuali (citansi, ad esempio, gli aumenti periodici di anzianità, la indennità di anzianità, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità integrativa di malattia, eccetera), sulla quale incide l'indennità di contingenza o indennità similari. Ciò in quanto l'entità degli aumenti da commutare in buoni del tesoro poliennali non è concettualmente ancorata alla causa dell'aumento, ma ad un fine autonomo (riduzione della circolazione monetaria), anche se non estraneo rispetto ad esso.

In buona sostanza, una interpretazione diversa sarebbe in contrasto anche con la lettera della norma, la quale appare di una chiarezza assoluta nel momento in cui individua la massa monetaria da eliminare attraverso il collegamento causale tra variazioni del costo della vita e maggiori compensi retributivi che in esso trovano la loro matrice.

In ordine alla nozione « emolumenti a carattere continuativo » di cui al secondo comma dell'articolo 1, è stato precisato che, per la sua interpretazione, occorre richiamarsi all'articolo 2121 del codice civile integrato di quanto espressamente riportato nell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge, per cui sulla determinazione del trattamento complessivo mensile, incidono, pro-quota, i trattamenti che vengono corrisposti per periodi più lunghi (ratei delle mensilità aggiuntive e dei premi di rendimenti), nonché qualsiasi attribuzione patrimoniale mensile che abbia la propria causa nel rapporto di lavoro e che sia corrispettivo, con carattere continuativo, dell'attività lavorativa svolta e delle mansioni effettivamente esercitate a titolo anche di incentivo o di integrazione della retribuzione.

A titolo esemplificativo, è stato espresso l'avviso che debbano essere esclusi i compensi per lavoro straordinario, purché non forfettari, in quanto viene meno, per tale fattispecie, il requisito della continuità nonché, più in generale, i compensi aventi la natura di rimborso spese (ad esempio indennità di missione, diarie, indennità di trasferimento); debbano essere computati, invece, le provvigioni, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l'equivalente in denaro del vitto e dell'alloggio, così come ogni altro compenso che, nell'ambito interpretativo dell'articolo 2121, e di eventuali specifiche norme contrattuali, attuative di questo, si rifletta sulle indennità da tale disposizione richiamate per la loro determinazione.

Con riguardo al criterio da adottare per riportare a valore mensile la retribuzione annua presunta del lavoratore, è stato fatto presente che, come espressamente stabilito dalla legge, la individuazione dei soggetti colpiti deve avvenire con riferimento al trattamento mensile pur se rapportato, per quanto concerne la sua determinazione, al maggiore periodo relativo all'intero anno. Ciò esclude che possa, senza arbitrio, aversi riguardo all'effettivo trattamento percepito per l'intero anno, con eventuali conguagli che dalla legge non sono previsti.

Quanto, infine, al termine entro il quale devono essere effettuati i versamenti delle trattenute da operare sugli aumenti retributivi, per il primo periodo di applicazione della legge (mesi di novembre e dicembre 1976), il Ministero del tesoro ha

precisato che, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 699, nel testo modificato dalla legge n. 797, il primo versamento dovrà essere effettuato, alle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, entro il 30 giugno 1977.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

DE CINQUE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'interno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del gravissimo disagio in cui versano i dipendenti degli enti locali, assistiti dall'INADEL, nelle province di Chieti, Pescara e Teramo, a seguito della sospensione dell'assistenza farmaceutica diretta, decisa dai rispettivi ordini provinciali dei farmacisti, che hanno impartito a tutti gli associati delle tre province l'ordine di non consegnare medicinali ai suddetti assistiti, se non dietro pagamento diretto a loro carico, salvo rimborso;

2) quali iniziative essi intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, sia per porre rimedio alla grave situazione attuale, con il ritorno alla normale erogazione diretta dei farmaci, sia per affrontare globalmente, in attesa delle auspicata riforma sanitaria, il problema del buon funzionamento degli istituti assistenziali, in modo da evitare il ripetersi di siffatti episodi, che colpiscono economicamente le categorie lavoratrici, oggi certamente in stato di grave disagio. (4-00609)

RISPOSTA. — Il grave stato di disagio in cui versano i dipendenti comunali e provinciali, a seguito della sospensione dell'assistenza diretta da parte dei farmacisti determinata dal mancato tempestivo pagamento dei medicinali dall'INADEL nei termini stabiliti dalla convenzione nazionale, è da tempo alla più attenta considerazione di questo Ministero.

Purtroppo, l'istituto è nella materiale impossibilità di fare fronte a tali pagamenti, sia per la persistente carenza di liquidità, dovuta al crescente divario fra il gettito contributivo e le prestazioni in continua ascesa, sia a causa della ben nota, generalizzata morosità contributiva degli enti locali; i cui bilanci versano nella quasi totalità in uno stato di cronica pas-

sività, sia, infine, in conseguenza degli oneri straordinari, posti a carico delle gestioni dell'istituto. Tale crisi risulta altresì aggravata dal divario attualmente esistente fra il saggio di interesse del 9 per cento applicato nei confronti dell'INADEL dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui o anticipazioni di cassa ed il saggio del 6 per cento che l'istituto stesso applica nei confronti degli enti locali morosi sui contributi non versati entro la prescritta scadenza.

Ciò posto, si assicura che il Ministero dell'interno, per parte propria, continuerà a svolgere gli interventi più opportuni, perché possano essere avviati ad una positiva soluzione i complessi problemi prospettati, nell'interesse della categoria dei dipendenti degli enti locali.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

FAENZI E TAMBURINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dei guasti prodotti dalle mareggiate che hanno flagellato, durante la stagione invernale, il golfo di Follonica (Grosseto), reso inagibile il litorale di Prato Ranieri e creato una situazione di incertezza e di seria preoccupazione per le numerose abitazioni della zona.

Gli interroganti chiedono se ritenga predisporre l'immediata esecuzione delle opere di protezione ed in particolare il finanziamento di lire 79.180.000 per la realizzazione della perizia elaborata a suo tempo dal genio civile delle opere marittime, nonché di predisporre le ulteriori misure e gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza dell'abitato di Prato Ranieri.

(4-01776)

RISPOSTA. — I lavori di esecuzione di opere a difesa del mare dell'abitato di Follonica in località Prato Ranieri, per un importo di lire 79.180.000 sono stati già appaltati ed avranno inizio non appena le condizioni del mare lo consentiranno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: LAFORGIA.

FANTACCI E BACCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della vile aggressione e del ferimento subito dal gio-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

vane Mario Azzolini, segretario provinciale della federazione giovanile comunista di Palermo, ad opera del noto picchiatore fascista David Martinez e di altri, fatto avanti a un cinema nel centro di Palermo;

2) se risulti al ministro che accanto al luogo dove è avvenuta l'aggressione è ubicato l'Extra bar Dagnino, abituale covo dei fascisti locali che, con fare provocatorio, cercano di intimidire quanti non la pensano come loro.

Si chiede di sapere quali urgenti e adeguati interventi si intendano approntare per impedire ulteriori aggressioni e per stroncare questa permanente provocazione fascista. (4-01502)

RISPOSTA. — La sera del 29 dicembre 1976, il segretario provinciale della federazione giovanile comunista italiana di Palermo, Mario Azzolini, denunciava alla questura di essere stato aggredito davanti al cinema in via E. Amari da un giovane di estrema destra e di avere riportato una ferita alla bocca, giudicata guaribile in cinque giorni.

Le indagini subito avviate al riguardo consentivano di stabilire che autori dell'episodio criminoso erano stati due giovani e che nella stessa circostanza era stata aggredita anche un'altra persona, Aldo Miceli, amico dell'Azzolini.

La sera stessa i responsabili venivano identificati nei giovani Davide Martinez e Carmelo Scurato, entrambi noti per la loro ideologia di estrema destra ed, in atto, aderenti al movimento politico « Lotta popolare », recentemente costituitosi a Palermo ad iniziativa di un gruppo di elementi distaccatisi dal MSI-DN e dal Fronte della gioventù.

Gli organi di polizia, con dettagliato rapporto, hanno provveduto a denunciare i predetti all'autorità giudiziaria per concorso in lesioni personali aggravate.

La piazza Politeama, ove è ubicato l'Extra bar Dagnino, forma oggetto di costante ed attenta vigilanza da parte delle forze dell'ordine, sia per la sua posizione di centro della città, sia perché nella stessa piazza, a poca distanza dal citato bar, ha sede la federazione provinciale del MSI-DN.

Tale vigilanza ha consentito, infatti, di svolgere tempestivi ed efficaci interventi

che sono valsi a contenere gli effetti dei vari episodi di intemperanza politica e ad individuarne i responsabili, poi puntualmente denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

FLAMIGNI, TORRI E CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine a quanto previsto dalla quarta sezione del Consiglio di Stato che con sentenza n. 437 del 17 giugno 1975, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 25 ottobre 1946, n. 263 ha stabilito che la 13ª mensilità deve essere computata nella retribuzione annua complessiva ai fini dell'indennità di buonuscita, dando così ragione a quei dipendenti statali appartenenti ai corpi di polizia che rivendicano la liquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo della 13ª mensilità nella retribuzione annua complessiva. (4-01901)

RISPOSTA. — Al riguardo nel comunicare che avverso la decisione del Consiglio di Stato indicata dall'onorevole interrogante, è stata proposta impugnativa dall'Avvocatura generale dello Stato alle sezioni unite della Corte di cassazione, si precisa che, salvo casi di provvedimenti adottati in esecuzione della ripetuta decisione e già passati in giudicato, l'Amministrazione dovrà per ora soprassedere alla valutazione dell'emolumento in parola, con riserva di riesame dell'intera questione allorché sarà stata definita la impugnativa in atto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

FORTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quando verrà definita la domanda avanzata dall'ex combattente Tortorella Giovanni, residente ad Antesano di Baronissi (Salerno), intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 263 del 1968. (4-01635)

RISPOSTA. — La pratica relativa all'ex combattente Tortorella Giovanni è stata definita in data 29 gennaio 1975 dal Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto con l'assegnazione della medaglia d'oro ricordo.

Il Ministro della difesa: LATTANZIO.

FRACANZANI, CASADEI AMELIA E BROCCA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, dell'interno e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere con urgenza in relazione alla pesante situazione determinatasi nelle aziende site in provincia di Padova e collegate al gruppo Montedison: Galileo-Magrini di Battaglia Terme e Utita di Este. In tali aziende, infatti, si è avuto un calo dei livelli occupazionali e la mancanza di una seria politica di programmazione e di investimenti diretta a garantire solide prospettive produttive e occupazionali. La situazione è tanto più delicata in quanto le citate aziende sono tra le poche di una certa dimensione della provincia di Padova, sono ubicate in aree depresse e sono a partecipazione di capitale pubblico. Particolarmente grave è la situazione dell'Utita.

Per sapere, ancora, se corrisponda al vero il fatto che la Montedison sarebbe stata partecipe di una operazione diretta all'acquisto di terreni agricoli (di proprietà dell'Arca del Santo) costituenti la quasi totalità del territorio del comune di Anguillara Veneta sempre in provincia di Padova. Operazione che ha determinato la giustificata reazione di centinaia e centinaia di piccoli fittavoli.

Per conoscere, nel caso tale fatto risulti fondato, come lo stesso si concili con la carenza di investimenti necessari per la tutela dell'occupazione di tanti lavoratori in aziende facenti capo allo stesso gruppo Montedison e con le difficoltà invocate da aziende in cui il medesimo gruppo è interessato addirittura per il pagamento dei salari dei lavoratori. (4-01037)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro si è attivamente interessato alla soluzione della difficile situazione in cui versano le aziende Galileo-Magrini di Battaglia Terme e Utita di Este.

In particolare, per la Galileo-Magrini, il cui stato di crisi è caratterizzato da mancanza di commesse, sono stati interessati i ministeri degli esteri e del commercio con l'estero per l'acquisizione di una fornitura di apparecchiature elettriche di alta tensione da parte dell'Iran, per alcune decine di miliardi.

Per quanto riguarda la Utita di Este, si informa l'interrogante che in data 12 gennaio 1977 è stato raggiunto presso il Ministero un accordo che, tra i punti qualificanti, prevede un piano di ristrutturazione aziendale fiscalizzato, mediante un programma di adeguati investimenti, al ripristino dell'equilibrio economico e al rilancio produttivo con la prospettiva, a medio termine, di completo reintegro dei livelli occupazionali esistenti nello stabilimento di Este al 1° novembre 1976.

Nell'ambito del piano di rilancio l'azienda ha attivato le procedure di cui alle leggi n. 1115 del 1968, n. 464 del 1972 e numero 164 del 1975 finalizzate alla ristrutturazione del reparto fonderia, i cui lavori avranno inizio appena saranno disponibili i relativi fondi.

Si informa, infine, l'onorevole interrogante che a questa Amministrazione non risulta che la Montedison sia partecipe di un'operazione diretta all'acquisto di terreni agricoli, di proprietà dell'Arca di Sant'Antonio, in Anguillara Veneta.

I predetti terreni erano stati oggetto, nel gennaio-febbraio 1974, di alienazione ad alcuni privati, ma i relativi contratti non vennero approvati per gravi motivi di interesse pubblico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

FRANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

1) ieri 29 novembre 1976 verso le 19 è stata devastata e data alle fiamme la sede della federazione provinciale del MSI-DN di Venezia con ingenti danni alle cose e gravissimo pericolo di vita per il funzionario signor Ugoletti, barricatosi all'interno;

2) l'azione vandalica è stata posta in essere da un grosso gruppo di militanti di sinistra che per parecchi minuti — del tutto indisturbato — ha lanciato attraverso le finestre della sede numerose bottiglie incendiarie, pietre e mattoni;

3) detto gruppo, in assetto di guerriglia, ha potuto liberamente imperversare per il centro storico della città per tutta la giornata, manifestando sin dal mattino il proposito di distruggere la sede del MSI-DN;

4) nonostante ciò l'autorità di pubblica sicurezza, non ha ritenuto di fornire protezione alcuna a detta sede, non ha operato in modo da evitare la selvaggia aggressione e non ha successivamente proceduto ad alcun fermo od arresto -

quali provvedimenti abbia adottato il Governo al fine di assicurare i teppisti aggressori alla giustizia e di garantire il MSI-DN veneziano da future vandaliche azioni del genere che da molto tempo puntualmente si ripetono indisturbate e non punite;

perché infine l'autorità di pubblica sicurezza abbia tenuto un così irresponsabile comportamento, nonostante il palese clima di violenza e di minaccia in atto sino dal mattino. (4-01257)

RISPOSTA. — Nella mattinata del 29 novembre 1976, a Venezia, in seguito al ferimento, avvenuto la notte precedente, di uno studente del liceo scientifico G. B. Benedetti, aderente ai movimenti della estrema sinistra, la quasi totalità degli allievi dell'istituto improvvisava una manifestazione di protesta - con corteo per le vie del centro cittadino - che, opportunamente controllata dalla forza pubblica, si concludeva verso le ore 11 senza incidenti e senza avere interessato la zona in cui è situata la sede della federazione del MSI-DN.

L'azione vandalica, cui si riferisce l'onorevole interrogante e che è consistita nel lancio di cinque bottiglie incendiarie contro la suddetta sede, si verificava, invece, la sera dello stesso giorno, alle ore 19, ad opera di un gruppo di giovani che, concentratisi sul posto alla spicciolata, portavano a termine l'atto criminoso in pochi minuti, provocando seri danni materiali ed esponendo a grave pericolo il signor Antonio Ugoletti, che si trovava all'interno della stessa sede.

È destituita di ogni fondamento l'asserzione secondo la quale detto gruppo avrebbe imperversato per tutta la giornata nel centro storico della città, manifestando apertamente il proposito di distruggere la predetta sede.

Le forze di polizia, che a Venezia come in qualsiasi altra parte del territorio nazionale hanno sempre svolto con assoluta obiettività i compiti loro demandati, hanno immediatamente avviato le indagini del caso, che proseguono attivamente d'intesa

con la magistratura, alla quale i fatti sono stati subito riferiti.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

FURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere -*

1) premesso che sabato 13 novembre 1976 si è svolta, su iniziativa del consiglio di fabbrica della Lancia di Verrone (Vercelli) e con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti di varie forze politiche, una assemblea di lavoratori che negli anni 1974, 1975, 1976 avevano presentato domanda di assunzione alla Lancia, ma erano stati respinti con le più svariate motivazioni;

2) considerato che dalle dichiarazioni fatte dagli interessati risulta che la direzione Lancia ha operato una selezione nelle assunzioni sulla base di metodi e criteri chiaramente in contrasto con le attuali norme di legge sul collocamento;

3) tenuto presente che in conseguenza di questo fatto si è determinato un vivissimo fermento tra i lavoratori e che il consiglio di fabbrica della Lancia, d'accordo con le organizzazioni sindacali, ha già deciso di aprire una vertenza aziendale per un rigoroso controllo delle assunzioni;

4) tenuto presente altresì che è preciso dovere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale affrontare ogni situazione critica riguardante il collocamento dei lavoratori, anche in vista di una radicale riforma della legislazione vigente ormai all'ordine del giorno -

se sia stato informato dagli organi competenti della situazione più sopra denunciata e se ritenga di intervenire sollecitamente promuovendo una inchiesta che faccia luce sulle modalità di assunzione seguite dalla direzione dello stabilimento Lancia di Verrone, al fine di colpire ogni eventuale violazione di legge e ogni abuso che si fossero verificati in passato e al fine di garantire il pieno rispetto delle leggi nelle assunzioni future. (4-01112)

RISPOSTA. — Lo stabilimento Lancia di Verrone ha iniziato gradatamente l'attività da pochi anni e attualmente occupa fra impiegati ed operai circa 1.550 dipendenti. La quasi totalità delle maestranze, esclusi

gli aventi diritto al collocamento obbligatorio, è stata assunta dopo aver frequentato e superato appositi corsi professionali gestiti dal centro ENFAPI di Cerreto Castello con l'apporto finanziario del Ministero del lavoro e del Fondo sociale europeo.

Tali corsi, aventi la finalità della riqualificazione professionale e dell'inserimento in aziende meccaniche dei lavoratori provenienti dal settore tessile in crisi, sono stati posti sotto il controllo di una apposita commissione presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta da rappresentanti degli industriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL, dell'ufficio e dell'ispettorato del lavoro, nonché da rappresentanti della Regione, della Camera di commercio, del Consorzio dei comuni biellesi e dell'ENFAPI.

Tale commissione ha imposto la propria attività facendo effettuare diversi corsi semestrali di qualificazione e corsi di 2 settimane per addetti a lavori comuni, scegliendo, tramite una sottocommissione all'uopo istituita, i candidati ai corsi secondo criteri basati esclusivamente sulle finalità che avevano determinato i corsi stessi.

Nella selezione per l'ammissione ai corsi sono stati preferiti i lavoratori disoccupati, soprattutto quelli con precedenti lavorativi nel settore metalmeccanico, poi i lavoratori occupati in aziende in crisi del settore tessile.

I criteri adottati, per altro, erano conformi alle finalità cui era preordinata la stessa richiesta di intervento della CEE di favorire, cioè, il più possibile il passaggio della manodopera dal settore tessile a quello metalmeccanico.

Per quanto concerne gli avviamenti al lavoro presso lo stabilimento Lancia, si ritiene opportuno innanzi tutto precisare che nel comune di Verrone non si registra manodopera disoccupata (al 31 ottobre 1976, i disoccupati iscritti erano soltanto due ed entrambi da catalogarsi fra gli indisponibili).

Pertanto il titolare della sezione del lavoro di Verrone, in occasione delle richieste di manodopera da parte della Lancia, ha interpellato gli uffici dei comuni limitrofi ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1949, n. 264.

Poiché anche in questi ultimi vi era carenza di manodopera disoccupata iscrit-

ta nella categoria dei metalmeccanici, il collocatore di Verrone ha provveduto a soddisfare le richieste della ditta con l'avviamento dei lavoratori che avevano frequentato i corsi ed erano in possesso della qualifica richiesta.

D'altra parte, i suddetti lavoratori, a parità di condizioni, avevano titolo di preferenza per l'avviamento al lavoro.

Fra i lavoratori avviati presso lo stabilimento Lancia figurano circa 280 lavoratori di Biella (Vercelli).

Contro i provvedimenti della sezione del lavoro di Verrone in merito alle iscrizioni nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro, non è stato avanzato alcun ricorso alla commissione provinciale per il collocamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

GATTI E MIANA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'INAIL di Modena rifiuta la corresponsione del trattamento economico per gli infortuni occorsi ai braccianti soci di cooperative agricole di conduzione terreni, appellandosi all'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per conoscere se condividano le motivazioni addotte dall'istituto, che si basano su una interpretazione (lettera *b* del citato articolo 205) che non tiene conto della caratteristica delle cooperative di conduzione terreni, oggi, e del ruolo che in essa assume il socio bracciante.

Per chiedere se ritengano, sulla base di applicazione di altre leggi (in materia di contributi agricoli unificati, categorie di iscrizione presso gli uffici di collocamento, ai fini assicurativi per malattie - INAM -, per gli assegni familiari, per il trattamento speciale di disoccupazione agricola) che parificano i soci delle cooperative agricole di conduzione terreni, ai dipendenti di aziende agricole, di intervenire presso l'INAIL per parificarli anche ai fini infortunistici. (4-01065)

RISPOSTA. — Il rifiuto della sede INAIL di Modena di corrispondere ai soci di cooperative conduttrici di aziende agricole e forestali la indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da in-

fortunio sul lavoro non è censurabile sotto il profilo della legittimità in quanto l'articolo 213 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 concernente la corresponsione della predetta indennità esclude dal diritto alla stessa i prestatori d'opera indicati alla lettera b) dell'articolo 205 del citato testo unico, ai termini della quale i soci delle anzidette cooperative sono compresi nell'assicurazione.

Ciò premesso, si assicura l'onorevole interrogante che il Ministero del lavoro, nel quadro dell'azione diretta a realizzare la parificazione dei trattamenti previdenziali, ha all'attento esame anche la questione di cui trattasi per una sua positiva soluzione attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi che garantiscano alla particolare categoria di lavoratori in argomento una più compiuta tutela.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

GUERRINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

1) le ragioni per le quali, in contrasto con le assicurazioni date, non sono state ancora emanate le norme applicative dell'articolo 8 della legge n. 210, che consente lo sgravio dei contributi per la previdenza marinara, previsto dalla legge speciale sul terremoto di Ancona;

2) inoltre, se il ministro ritenga, nel frattempo, autorizzare la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali correnti. (4-00132)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, con lettere del 10 novembre 1976 e 14 marzo 1977, indirizzate ai Ministeri del tesoro e della marina mercantile e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha provveduto a chiarire la portata applicativa dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 261, nel senso che lo sgravio dei contributi per la previdenza marinara in esso previsto debba estendersi a tutti i comuni indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1972, n. 266, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, numero 484, ivi compreso il comune di Montemarcano (Ancona).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* —

Per sapere quali iniziative si intendano promuovere per ripristinare il rispetto della legalità e per assicurare l'esercizio di fondamentali diritti costituzionali nel Banco di Napoli, ove, con recenti disposizioni sono state imposte, ad avviso dell'interrogante, illegittime restrizioni ai lavoratori chiamati ad assolvere la funzione pubblica di sindaci o di amministratori negli enti locali.

Sta di fatto che, in aperta violazione del preciso e inequivocabile disposto degli articoli 32 e 33 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) ai dipendenti di questi istituti viene imposto l'onere (non previsto dalla legge) di fornire giustificazioni per ottenere i permessi retribuiti per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Inoltre ai sindaci ed ai presidenti delle giunte provinciali nonché agli assessori comunali e provinciali, si pretenderebbe di delegare il cumulo fra le libertà consentite dal primo e secondo comma dell'articolo 32 e quelle previste dall'articolo 33 della legge del 20 maggio 1970, n. 300, riservando ad un insindacabile giudizio dell'amministrazione l'applicabilità o meno di detto cumulo, mentre lo statuto dei lavoratori espressamente lo riconosce.

L'interrogante chiede in particolare di sapere se si ritenga disporre un apposito accertamento per controllare la verità dei fatti e, nell'ipotesi in cui venissero comprovate le violazioni denunciate, non si ritenga, oltre che applicare le sanzioni di legge, individuare anche un comportamento incostituzionale, in quanto, tra l'altro, le restrizioni imposte finiscono, in buona sostanza, per impedire o comunque limitare l'esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto e protetto anche nella ipotesi in cui il lavoratore non intenda avvalersi della facoltà alternativa di collocarsi in aspettativa. (4-00960)

RISPOSTA. — Occorre innanzi tutto precisare che le recenti disposizioni del Banco di Napoli, cui fa cenno l'interrogante, consistono in una circolare del 2 agosto 1976 con cui il Banco stesso ha notificato ai servizi della direzione generale e a tutte le filiali i criteri interpretativi delle

norme che regolano la materia dei permessi spettanti ai dipendenti eletti a cariche pubbliche.

Da tale circolare si evince, in sintesi che:

1) ai dipendenti eletti alle cariche di consigliere comunale e provinciale che non chiedono il collocamento in aspettativa non retribuita spettano, previa domanda e con onere di fornire idonea giustificazione, permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a sedute di consiglio o di commissioni permanenti ed in genere per l'esercizio di analoghe funzioni che per legge gli interessati sono tenuti ad assolvere;

2) ai dipendenti eletti alle cariche di sindaco o assessore comunale ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale spettano i permessi sopra indicati per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alle sedute di consiglio e di giunta; nonché quelli non retribuiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge n. 300, del 1970, a richiesta e per l'espletamento delle specifiche funzioni inerenti a tali cariche;

3) ai dipendenti indicati al precedente punto possono essere concessi, solo in via eccezionale e in presenza di circostanze del tutto particolari, in base ad insindacabile apprezzamento dell'Amministrazione, permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'esigenza di assolvere anche gli altri obblighi connessi con le menzionate cariche elettive.

La precisazione dei criteri applicativi della norma in questione nonché dell'obbligo di fornire idonea giustificazione si sarebbe resa necessaria per il sempre più frequente verificarsi di abusi. Secondo il Banco di Napoli, infatti, a parte il caso di assenze con tutta evidenza sproporzionate rispetto al presumibile impegno derivante dalla carica rivestita, sono state tra l'altro avanzate richieste di permesso (retribuito) per esigenze solo indirettamente connesse alla carica (viaggi di studio, esame di atti e documenti ecc.) ovvero per periodi di tempo non identificabili nel tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato (ad esempio richieste di permesso continuativo per due giorni fissi a settimana).

Quanto alla idonea giustificazione l'Istituto, per ritenere giustificata l'assenza, considera idoneo qualsiasi atto o documento da cui risulti che l'interessato ha svolto o deve svolgere pubbliche funzioni.

Ciò sembra confortato anche da quanto affermato dal Consiglio di Stato (in data 30 ottobre 1963) con riguardo ai problemi posti dall'attuazione della norma costituzionale sulla conservazione del posto in occasione delle assenze dal lavoro per l'adempimento di funzioni pubbliche elettive. Infatti, secondo tale consesso: « l'articolo 51 della Costituzione nello stabilire che i soggetti chiamati a pubbliche funzioni elettive hanno diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro, non dispensa gli stessi da ogni altra obbligazione imposta dal contratto di lavoro ».

Per quanto attiene invece al rilievo mosso dall'onorevole interrogante, in ordine al rinvio all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione per l'applicabilità o meno del cumulo dei diritti previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 300, si rileva che, il Banco di Napoli si è conformato in linea di massima alle istruzioni fornite in merito dal Ministero dell'interno.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

LAMORTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è stata approvata la normativa contenuta nell'ipotesi di accordo per i dipendenti dell'INAM di cui all'articolo 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

considerato che ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 70 del 1975 il numero dei posti dirigenziali deve essere determinato in misura corrispondente al numero delle unità organiche in cui l'ente deve essere ordinato, mentre l'accordo sindacale, recepito nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 411, ha riconosciuto la qualifica dirigenziale ai dipendenti che alla data di entrata in vigore dello stesso avevano la qualifica di direttori principali, superiori e centrali indipendentemente dalle mansioni svolte;

tenuto conto del fatto che, secondo il preesistente ordinamento economico e di

carriera del personale di cui alla delibera consiliare 8 novembre 1963, approvata con decreto ministeriale 23 novembre 1963, i dipendenti con la qualifica di direttore erano considerati dirigenti a tutti gli effetti, tanto che erano preposti alla direzione di unità organiche (direzione di sedi, uffici e sezioni di 1° classe), mentre con l'accordo sindacale gli stessi sono stati inquadrati nel ruolo dei collaboratori;

rilevato che il principio dello scivolamento orizzontale di carriera è stato accettato indiscriminatamente per il personale di tutte le carriere in cui è articolato l'ente, ad eccezione del personale del ruolo direttivo amministrativo per il quale il sistema di avanzamento si basa sul criterio di promozione per merito comparativo;

atteso che l'accordo sindacale immette nel ruolo direttivo il personale del ruolo transitorio cosiddetto paradirettivo ad estinzione, la cui carriera terminava con il raggiungimento della qualifica di dirigente principale equivalente a quella di direttore principale del ruolo direttivo ordinario (tale limitazione era giustificata dal fatto che i predetti dipendenti erano sprovvisti dei titoli necessari per accedere al ruolo direttivo ordinario e perché erano adibiti a funzioni direttive meno impegnative) —:

1) se siano stati violati l'articolo 18 della legge n. 70 del 1975 ed il principio enunciato nel preambolo dell'ipotesi di accordo in ordine alla qualifica funzionale, in quanto si è proceduto alla nomina dei dirigenti prima ancora di determinare le unità organiche da dirigere;

2) se si sia proceduto ad un declassamento morale, giuridico ed economico dei dipendenti che, con la qualifica di direttori e preposti alla direzione di unità organiche, erano già dirigenti a tutti gli effetti. Con tale decisione, del resto, si è apertamente violato il principio del mantenimento delle funzioni previsto dalle norme del pubblico impiego, dallo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970, la quale nella fattispecie costituisce norma vincolante anche per la pubblica amministrazione) nonché dell'articolo 31 della legge n. 70 del 1975 concernente i diritti acquisiti;

3) se la discriminazione di carriera non sia una aperta violazione dell'articolo

3 della Costituzione. Infatti, secondo il preesistente ordinamento, tutte le carriere (amministrativa, sanitaria e tecnica) prevedevano lo sbarramento, tra un grado e l'altro, al quale si accedeva a volte per esame ed a volte per scrutinio per merito comparativo. Con la nuova normativa tale principio è stato mantenuto ingiustificatamente solo per i dipendenti del ruolo amministrativo direttivo, mentre per le rimanenti categorie la progressione di carriera è assicurata per anzianità;

4) se la immissione in ruolo direttivo ordinario del personale del ruolo transitorio ad estinzione non si risolva non solo in un ingiustificato vantaggio per detto personale, ma soprattutto in un evidente danno per il personale direttivo ordinario che, in sede di scrutinio per avanzamento di carriera e per posti già di per sé limitati, dovrà concorrere con il personale dell'ex ruolo provvisorio anzidetto.

L'interrogante, infine, essendo a conoscenza del grave stato di tensione, delusione ed amarezza dei lavoratori in questione (ex direttori) che, con notevole dispendio economico, hanno dovuto proporre ricorso giurisdizionale contro tale normativa, che per altro si colloca allo stesso livello retributivo delle infermiere se non al di sotto del predetto livello, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare. (4-01516)

RISPOSTA. — L'accordo sindacale definito ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, all'articolo 35, stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 1973 (data dalla quale ha effetto l'accordo stesso) o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di cui alla predetta legge n. 70 è attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione giuridica ricoperta da ciascun interessato, secondo apposite tabelle di equiparazione tra i ruoli e le categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e le qualifiche del nuovo ordinamento allegate allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 411.

Per evitare che in sede di inquadramento del personale si verificassero disparità di trattamento tra i dipendenti dei vari enti e fossero conseguentemente vanificate le

finalità della legge n. 70, l'accordo sindacale ha perciò disciplinato in modo diretto ed immediato il passaggio del personale dal vecchio al nuovo ordinamento, stabilendo la nuova qualifica spettante a ciascun dipendente in rapporto alla pregressa posizione giuridica rivestita.

In conformità al criterio enunciato al punto terzo, comma terzo, del preambolo dell'accordo stesso, secondo cui l'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio dovrà avvenire in base rispettivamente alla posizione giuridica acquisita e all'anzianità effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima con criteri ispirati ad equità, le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 costituiscono in vero il risultato di una valutazione comparativa delle posizioni giuridiche acquisite dal personale nell'ambito dei preesistenti ordinamenti.

Per quanto concerne la posizione giuridica del personale che nel precedente ordinamento degli enti previdenziali era inquadrato nel ruolo amministrativo di categoria direttiva, si precisa che tale ruolo si articolava in sette qualifiche. La qualifica di direttore era, a partire dall'alto, la quarta; la relativa dotazione di posti era fissata cumulativamente con quella delle tre qualifiche inferiori e ad essa si accedeva per promozione a seguito di scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto nei limiti di un contingente annuo determinato in rapporto al numero dei promovibili e quindi senza predeterminazione dei posti funzionali disponibili.

Alla qualifica immediatamente superiore — quella di direttore principale — si perveniva invece a ruolo chiuso, previo superamento di un esame di idoneità; l'accesso risultava fortemente selettivo.

Uguualmente a ruolo chiuso — e sempre con forte selezione — si perveniva alle successive due qualifiche, quelle di direttore superiore e di direttore centrale.

In base alle suddette tabelle le prime tre qualifiche del precedente ruolo amministrativo corrispondono alle tre nuove qualifiche dirigenziali, mentre le quattro qualifiche inferiori del predetto ruolo appartengono alla nuova qualifica di collaboratore che è articolata in cinque classi di stipendio conseguibili, per mera anzianità, rispettivamente dopo 3, 6, 10, 15 e 20 anni di servizio.

Da quanto sopra esposto appare evidente che l'accordo sindacale, nel fissare la equiparazione tra le prime tre qualifiche del precedente ruolo amministrativo di categoria direttiva e i tre livelli dirigenziali di cui all'articolo 18 della legge n. 70, si è limitato a salvaguardare le posizioni giuridiche acquisite dal personale che già rivestiva qualifiche tipicamente dirigenziali. Infatti, come è stato rilevato sopra, a tali qualifiche si accedeva a ruolo chiuso e con sistemi di avanzamento fortemente selettivi.

L'INAM, quindi, in applicazione delle norme transitorie dell'accordo sindacale non dovrà procedere alla nomina di nuovi dirigenti, bensì soltanto all'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali dei dipendenti appartenenti alle prime tre qualifiche del ruolo amministrativo di categoria direttiva.

Le previsioni dell'articolo 18 della legge n. 70, secondo cui la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, troveranno per altro applicazione nell'ambito dei provvedimenti che l'ente dovrà adottare ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge, al fine di ordinare i propri servizi e definire la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica.

Con riguardo alla posizione dei dipendenti, che nel precedente ordinamento rivestivano la qualifica di direttore, è anzitutto da escludere che tale qualifica fosse configurabile tra quelle dirigenziali, in quanto, come già rilevato, alla qualifica di cui trattasi si accedeva a ruolo aperto nei limiti di un contingente annuo pari al 30 per cento dei promovibili e quindi senza alcun riferimento a posti funzionali vacanti.

Per i dipendenti che rivestivano l'anzidetta qualifica, l'accordo sindacale non avrebbe perciò potuto prevedere l'inquadramento nella dirigenza senza ledere il principio contenuto nel menzionato articolo 18, concernente la corrispondenza tra il numero delle unità organiche e quelle delle dotazioni organiche della dirigenza.

Vero è che la legge n. 70 e l'accordo sindacale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 hanno posto una netta distinzione tra la nuova qualifica di collaboratore e le qualifiche dirigenziali.

Infatti, mentre nell'ambito della prima — alla quale si accede mediante concorso

pubblico cui sono ammessi i candidati in possesso del titolo di studio di istruzione universitaria — è prevista una progressione economica per mera anzianità, nell'ambito della dirigenza — alla quale possono accedere mediante concorso per titoli ed esami solo i dipendenti che rivestono la qualifica di collaboratore da almeno cinque anni — la progressione in carriera è a ruolo chiuso e quindi necessariamente basata su sistemi selettivi.

Del resto, per quanto concerne i dipendenti di cui trattasi, l'accordo sindacale, non solo non ha comportato per gli stessi alcun declassamento funzionale, dato che gli interessati continuano a svolgere le stesse funzioni che già esercitavano in precedenza, ma contiene norme transitorie di particolare favore, in base alle quali per il triennio successivo all'emanazione dei nuovi regolamenti organici ai direttori che abbiano già superato gli esami di idoneità sarà riservata un'aliquota dei posti disponibili nella prima qualifica dirigenziale, da conferire senza concorso, pari all'80 per cento, al 60 per cento e al 40 per cento rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno. Gli stessi dipendenti potranno per altro concorrere anche all'assegnazione dei rimanenti posti, fermo restando in ogni caso il diritto all'anzidetta riserva.

È parimenti da escludere che dall'attuazione del predetto accordo derivi agli interessati un declassamento economico, in quanto, in base all'accordo stesso (che fa comunque salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore), agli interessati spetta nell'ambito della qualifica di collaboratore la quarta classe stipendiale cui nel nuovo ordinamento si accede dopo 15 anni di permanenza nella qualifica e quindi in un tempo di gran lunga superiore al periodo minimo (7 anni) di anzianità di ruolo previsto dal precedente ordinamento per il conseguimento della qualifica di direttore.

Inoltre, ai dipendenti di cui trattasi, in virtù di altre norme transitorie contenute nell'articolo 38 dell'accordo sindacale, spetta la quinta classe di stipendio:

1) con effetto dal 1° gennaio 1976, se a tale data abbiano maturato nella qualifica di appartenenza almeno 5 anni di anzianità di servizio;

2) con effetto dal 1° luglio 1976, se entro la stessa data abbiano maturato una anzianità di qualifica di almeno 3 anni;

3) con effetto dalla data in cui matureranno tale anzianità ridotta in tutti gli altri casi.

Pertanto tutti i dipendenti che rivestivano la qualifica di direttore alla data del 30 dicembre 1975, entro il 1° gennaio 1979 conseguiranno la quinta classe di stipendio, pervenendo quindi ad una posizione economica che nel nuovo ordinamento si potrà conseguire solo dopo aver maturato 20 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore.

Circa poi la sollevata questione di incostituzionalità della nuova normativa, senza entrare nel merito della questione stessa, va premesso che attualmente uno sbarramento (concorso per titoli ed esami) per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sussiste non solo per gli appartenenti al nuovo ruolo amministrativo (qualifiche di collaboratore e collaboratore coordinato), ma anche per coloro che appartengono al nuovo ruolo tecnico (qualifiche di collaboratore tecnico e di collaboratore tecnico coordinato).

Tale sbarramento si connette alla struttura stessa delle qualifiche dirigenziali, che dovranno essere strettamente correlate al numero delle unità organiche in cui l'Istituto verrà ad essere strutturato.

Nessuno sbarramento è invece previsto per la prima qualifica del ruolo professionale perché incompatibile con la posizione e le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo stesso così come sono definite dall'articolo 16 della legge n. 70 del 1975.

Per quanto concerne, infine, i dipendenti appartenenti al ruolo transitorio ad estinzione — ai quali nel precedente ordinamento si applicavano le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di categoria direttiva — si precisa che l'inquadramento nella qualifica di dirigente del nuovo ordinamento è stato previsto dalle tabelle di equiparazione contenute nell'accordo esclusivamente per coloro che nell'ambito di tale ruolo rivestivano la qualifica apicale di dirigente principale. Come per l'equiparazione delle prime tre qualifiche del ruolo amministrativo del vecchio ordinamento ai tre livelli dirigenziali, si è trattato anche in questo caso di salvaguardare posizioni giuridiche acquisite dal personale che svolgeva funzioni a carattere dirigenziale e che era pervenuto alla qualifica di dirigen-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

te principale a seguito di una severa selezione attuata attraverso scrutini di promozione per merito comparativo a ruolo chiuso.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

LONGO PIETRO E CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per avere notizie in ordine ai seguenti motivi riguardanti distorsioni nelle procedure e ritardi nei tempi e modi di attuazione di alcuni progetti speciali che tante attese avevano suscitato tra le popolazioni della Campania e di tutta l'Italia meridionale.

Più in particolare gli interroganti domandano se sia vero che:

1) il progetto speciale n. 3, per il disinquinamento del golfo di Napoli, era stato accuratamente studiato, già dal 1972, con l'autorevole collaborazione di tutti i maggiori esponenti scientifici e tecnici nazionali, per una realizzazione urgente e che, attualmente, ad oltre 4 anni di distanza, nulla o quasi nulla è ancora avviato;

2) la maggior parte dei relativi contratti, per oltre 500 miliardi di spesa complessiva, non sono stati ancora resi esecutivi;

3) per il primo gruppo di 7 appalti relativi al progetto speciale n. 3, la Cassa per il mezzogiorno deliberò incredibilmente a favore di offerte non cauzionate, che risultarono irrisorie a fronte degli importi preventivati dai servizi tecnici della Cassa, coadiuvati dai maggiori luminari della scienza specialistica nazionale, incaricati di preparare i progetti di base per i vari lotti;

4) per questo primo gruppo di appalti erano previsti dei progetti esecutivi e definitivi da farsi in pochi mesi e che questi stessi progetti esecutivi e definitivi hanno richiesto oltre due anni dalla scadenza delle gare per la determinazione dei principali termini tecnico-economici utilizzabili come base e oggetto dei rispettivi contratti;

5) durante il corso di queste progettazioni definitive, malgrado il più che qua-

lificato e costoso lavoro preliminare dei progetti in gara, fu dovunque sostenuta la necessità di notevoli variazioni sull'impostazione tecnica dei progetti iniziali e di notevoli aggiunte e ampliamenti con introduzione di onerose opere speciali, dichiarate indispensabili;

6) nel corso di queste progettazioni definitive le ditte prescelte, secondo le regole dei capitolati, agivano di concerto con gli uffici tecnici della Cassa per il mezzogiorno preposti allo sviluppo dei progetti speciali;

7) alla conclusione di queste progettazioni definitive le ditte prescelte richiesero, per ogni singolo progetto, somme sorprendentemente assai più elevate dell'offerta iniziale, in qualche caso fino a cinque volte o più della somma di partenza;

8) secondo il bando, tali progetti dovevano discostarsi solo minimamente dagli importi di partenza;

9) secondo il bando la Cassa poteva accettare o respingere tali progetti, oppure richiedere stralci di alcune parti o l'aggiunta di altre;

10) la Cassa era tenuta al pagamento di questi progetti solo nel caso che li avesse accettati e fatti propri, anche se le ditte che avevano proceduto alla progettazione non fossero rimaste aggiudicatarie del lavoro;

11) questi progetti che dovevano essere definitivi richiedono tuttora numerosi adattamenti e completamenti, tanto da indurre - molto recentemente - la Cassa per il mezzogiorno a fare una speciale trattativa con qualcuna delle maggiori compagnie d'ingegneria per assicurarsene la costosa consulenza indispensabile per riordinare tutta la materia del progetto speciale n. 3;

12) il bando non prevedeva trattative private tra la Cassa e le ditte che avevano eseguito i progetti;

13) di fronte alla esosità dei prezzi richiesti dalle ditte, il consiglio di amministrazione della Cassa autorizzò la direzione generale ad avviare trattative private tendenti alla riduzione degli importi;

14) la direzione generale della Cassa limitò arbitrariamente le trattative private

alle sole ditte che avevano fatto i progetti definitivi;

15) con queste trattative si favorì una situazione artificiosa di mercato per ovvia attenuazione della concorrenza;

16) queste trattative hanno potuto portare ad un'apparente riduzione degli importi, operando notevoli stralci di opere rinviati al futuro;

17) tra le opere stralciate sono stati eliminati gli impianti per la produzione di energia elettrica di recupero, la cui esclusione appesantisce notevolmente le spese gestionali;

18) nel corso di queste trattative la Cassa si è ritenuta soddisfatta di sconti dell'ordine dell'1 per cento, mentre l'impegno globale di spesa rimaneva superiore del 450 per cento sulle previsioni iniziali, tenuto conto anche delle somme da lasciare a disposizione per spese dirette e generali della Cassa;

19) i nuovi prezzi recentemente fissati dalla Cassa, sono stati resi validi all'epoca delle offerte, cioè al 1974, con un implicito successivo riconoscimento della revisione dei prezzi fino ad oggi corrispondente ad un aumento del 35 per cento;

20) anche per il secondo gruppo di opere relative al progetto speciale n. 3, posto in gara solamente nel 1975 e con la prescrizione di due mesi di tempo per i progetti definitivi, a circa un anno dalla gara ancora non si è avviato alcun lavoro;

21) per un grosso acquedotto con relativo impianto di potabilizzazione, la Cassa deliberò a favore di una offerta inizialmente più cara, accettando, due mesi dopo la scadenza dei termini dell'appalto-concorso, una lettera che riduceva artificialmente l'importo richiesto facendolo così risultare il più economico e vantaggioso malgrado venti modifiche tecniche introdotte in trattative per emendare inammissibili carenze progettuali;

22) le suddette carenze tecniche progettuali avrebbero dovuto comportare la esclusione dell'offerta non rispondente alle esigenze del funzionamento;

23) per alcuni grossi impianti posti in gara con il sistema dell'appalto-concorso, le commissioni esaminatrici della Cassa dichiararono che i vari progetti si equiva-

levano e non si poteva fare un raffronto tecnico perché tutti rispondevano in egual modo ai requisiti richiesti dai relativi bandi di gara;

24) per gli impianti anzidetti la scelta fu determinata esclusivamente in base a soli fattori economici, tra i quali, però, rimasero esclusi gli oneri delle spese di funzionamento a carico delle pubbliche amministrazioni negli anni successivi ad un primo biennio di esercizio provvisorio da compensare alle ditte costruttrici;

25) qualcuno degli impianti di cui al secondo gruppo di lotti, relativo al progetto speciale n. 3, fu assegnato in base ad offerte tecniche le quali, in vari particolari di opere e di macchinario, avevano previsto un dimensionamento insufficiente a soddisfare le esigenze della depurazione poste a base dei dati tecnici fissati negli elaborati di gara predisposti dalla Cassa;

26) talune offerte vincenti per le gare del secondo gruppo di opere relative al progetto speciale n. 3 prevedevano limitate forniture di macchinario con ridotta capacità di trattamento e senza dotazioni di riserva da far funzionare per casi di emergenza o necessità di manutenzione;

27) se fosse analizzato il valore economico del macchinario di scorta o di riserva e quello della maggiore capacità di impianti cautelativamente dimensionati, il mancato raffronto tecnico tra le varie offerte avrebbe mostrato un forte divario; invece, il superficiale esame dei più immediati aspetti economici aveva fatto rilevare solo lievi e apparenti differenze proprio a favore delle offerte con insufficienti o comunque più limitate dotazioni di apparati e di opere inerenti gli impianti di depurazione.

Gli interroganti chiedono al Governo una risposta precisa e argomentata su tutte le questioni sollevate e più in generale sullo stato di attuazione dei progetti speciali;

chiedono che siano ricercate ed accertate le eventuali responsabilità, di ogni ordine e natura, ed adottati i relativi provvedimenti;

chiedono infine che vengano prese con effetto immediato tutte le decisioni rivolte al risanamento ecologico dei maggiori cen-

tri del Mezzogiorno ed all'avvio di una sufficiente quantità di lavori pubblici straordinari utili anche per alleggerire la grave crisi occupazionale nelle più popolate zone meridionali. (4-01058)

RISPOSTA. — La presente risposta è articolata tenendo presente l'ordine dei numerosi quesiti sollevati dalla suesposta interrogazione.

1) Pregiudizialmente è da osservare che il progetto per il disinquinamento del golfo di Napoli non è stato studiato nel 1972, anno in cui, invece, il CIPE ne ha deliberato la progettazione.

Al problema, in tale periodo, si sono interessati vari settori (scientifici, tecnici, amministrativi e operativi) segnalando l'accertata gravità del degrado ambientale incombente sull'area napoletana.

Infatti, nell'agosto 1972, il Governo commise alla Cassa per il mezzogiorno lo studio delle possibili soluzioni a livello di progetto speciale.

Circa il grado di realizzazione del progetto stesso, si fa presente che sono state appaltate opere per 268 miliardi di lire (in gran parte a valore 1974 e 1975), mentre sono in corso di appalto opere per altri 177 miliardi di lire, con l'esaurimento degli stanziamenti finora deliberati per l'importo globale di 445 miliardi di lire. Il tutto a fronte dei 35 miliardi di lire originariamente assegnati dal CIPE al progetto speciale n. 3 (disinquinamento del golfo di Napoli).

Vi è da aggiungere che oltre la metà delle opere finanziate sono state appaltate e consegnate per l'esecuzione, e molte di esse sono state già collaudate o sono in corso di collaudo.

2) In effetti — a prescindere dal fatto che gli appalti in parola non sono i primi ma, come chiarito in precedenza, fanno seguito a numerosi altri interventi — va precisato che il bando prevedeva la cauzione per le offerte che fossero state prescelte, pena la decadenza dell'aggiudicazione, e non sembra che tali offerte fossero irriskorie a confronto degli importi preventivati in sede di bando. Circa tali preventivati importi, si evidenzia che si riferivano non a progetti di massima o, tanto meno, a progetti esecutivi, ma a semplici avamprogetti orientativi.

Occorre, infine, chiarire che il termine offerta — cui si fa evidente, ripetuto riferimento nel seguito dell'interrogazione — a termini di bando, costituiva un elemento soltanto aggiuntivo e puramente indicativo e non già vincolante, come invece espressamente prescritto per altri elementi. Pertanto l'elemento offerta, nell'accezione sopra indicata, non poteva essere considerato determinante per l'aggiudicazione.

3) I tempi offerti in gara (elemento vincolante) furono rigorosamente rispettati dagli aggiudicatari per quanto di loro competenza. Il tempo occorrente per la effettiva apertura dei cantieri è però questione diversa e più complessa, dipendendo dall'espletamento di tutte le procedure intermedie e definitive facenti capo alle pubbliche amministrazioni, a vario titolo competenti.

4) È stato precedentemente precisato che gli elaborati tecnici, di accompagnamento al bando di gara, non costituivano un progetto di massima — e tanto meno un progetto esecutivo — ma soltanto un semplice avamprogetto di riferimento per gli aspetti territoriali e programmatici.

Pertanto, dovendosi conseguire l'obiettivo di una progettazione completa a livello esecutivo — ancorché riferita ai predetti parametri economici vincolanti di aggiudicazione — le quantità e la tipologia delle opere dovevano, necessariamente e da chiunque fosse risultato aggiudicatario, essere studiate e proporzionate in base ad obiettive situazioni e circostanze.

5) A termini di bando, la Cassa si era riservata il diritto di chiedere informazioni e di effettuare controlli sull'elaborazione progettuale, e ciò in particolare allo scopo di verificare che nella elaborazione stessa, da un lato fossero rispettate le condizioni vincolanti di aggiudicazione, e dall'altro fossero introdotti i contenuti più qualificanti e le scelte parametriche più significative che la parallela elaborazione del disegno generale del disinquinamento (effettuato dalla Cassa) andava acquisendo in termini generali e di ottimizzazione.

6) Si è già accennato che l'aggiudicazione avvenne con riferimento ai soli parametri vincolanti, che ricondussero le offerte ad importi virtuali. Da qui è nata l'interpretazione circa gli importi di offerta indicativa a corpo (o offerta iniziale),

importi di aggiudicazione (virtuali) e importi derivanti dalla progettazione definitiva. Quest'ultima, per altro, riguarda un complesso di opere più ampio — rispetto a quelle costituenti il primo stralcio esecutivo affidato, e ciò per ovvie esigenze di impostazione progettuale — e pertanto comporta una previsione di spesa necessariamente maggiore, oltre che degli importi di offerta e di quelli di aggiudicazione, anche degli importi di affidamento riferiti alle opere costituenti il primo stralcio esecutivo funzionale.

7) È evidente il riferimento all'articolo 11 del bando, il quale riguardava una fase successiva a quella in esame e regolava materia da definire previa trattativa.

Pertanto, la norma dell'articolo 11 citato, data la sua chiara derogabilità, poteva essere anche modificata a seguito di tale trattativa.

A prescindere dunque dalle precisazioni fornite ai punti precedenti che spiegano quanto apparente sia in realtà l'asserita diversità di importi, tale facoltà è stata, di fatto, esercitata dalla Cassa mediante la prescrizione in base alla quale la progettazione esecutiva doveva tener conto delle prevedibili situazioni comportanti opere di maggiore consistenza rispetto a quelle previste nel bando (articolo 3, contratti di progettazione).

8)-9) La Cassa, dovendo sottoporre tutti i progetti al parere della delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, come per altro esplicitamente detto nel bando, doveva, secondo prassi, istruirli sotto il profilo sia tecnico che economico, apportando agli elaborati eventuali correzioni o modifiche e formulando osservazioni. La delegazione, a sua volta, doveva esprimere — su tutta la materia — il proprio motivato parere, solo in forza del quale era prevista l'attivazione dell'articolo 13 del bando di gara.

Va precisato inoltre che la Cassa era tenuta, a norma del bando, al pagamento di questi progetti non anche ma solo se le ditte non fossero rimaste aggiudicatrici del lavoro per fatto dipendente dal citato articolo 13.

10) I progetti risultano redatti in termini definitivi. Gli adattamenti che sarà necessario introdurre dipendono soltanto dalle osservazioni della citata delegazione,

eventualità questa prevista e regolamentata dal bando. Le trattative con le società di ingegneria riguardano l'acquisizione di servizi di ingegneria specializzata durante la fase di direzione dei lavori.

11) L'articolo 13 del bando prevedeva esplicitamente questa procedura e ne fissava i modi.

12) Non sembra che in sede di progettazione le ditte abbiano richiesto prezzi esosi. I prezzi considerati restano rigorosamente quelli offerti in sede di gara agli stessi patti e condizioni, fra i quali la clausola revisionale a far tempo dalla data dell'offerta. Soltanto a dimostrazione di buona volontà e accogliendo dei suggerimenti della citata delegazione, la Cassa, in via del tutto sperimentale, ha tentato di conseguire un qualche miglioramento delle offerte a suo tempo scaturite — con adeguato rigore formale e con le garanzie di necessaria concorrenzialità — da pubblica gara.

13) La Cassa per il mezzogiorno esperì il tentativo di cui al precedente articolo 12, esattamente nello spirito e nella lettera del mandato consiliare, secondo le indicazioni della delegazione del consiglio superiore dei lavori pubblici.

14) L'aggiudicazione avvenne, come è stato già precisato, dopo una preliminare qualificazione tra 25 consorzi di imprese, in base alle offerte scaturite dalla concorrenza dei 22 consorzi qualificatisi, ciascuno a sua volta composto di 4 o 5 ditte appartenenti anche all'area della CEE. Non può ritenersi, dunque, che le offerte non rispecchino le effettive condizioni di mercato all'epoca della gara svoltasi in regime di assoluta e libera concorrenza.

15) Nel bando era esplicitamente prescritto che la progettazione doveva conformarsi, tra l'altro, alle norme regolamentari vigenti per il settore delle opere pubbliche.

Dette norme prevedono una progettazione di inquadramento generale dal cui contesto ricavare un complesso di opere funzionali, oggetto del lotto esecutivo, compatibile con i vincoli nascenti dal progetto generale.

La Cassa esercitò tale suo diritto mediante introduzione, nei contratti di affidamento delle progettazioni, di una norma

in proposito e, successivamente, esercitò il suo diritto di far eseguire un lotto stralcio funzionale di opere commisurate alle proprie disponibilità finanziarie.

16) Gli impianti per la produzione di energia elettrica di recupero non sono stati eliminati, bensì gli importi relativi alla loro realizzazione sono stati compresi nei progetti stralci esecutivi approvati, anche se trasferiti tra le somme a disposizione dell'amministrazione al solo scopo di conseguire, mediante l'eventuale abbinamento con il trattamento dei rifiuti solidi, un maggior recupero di energia al fine precipuo di ridurre ulteriormente le spese gestionali.

17) Il quesito ripropone affermazioni ed interpretazioni precedenti che sono state già chiarite con quanto sopra riportato.

18) I nuovi prezzi, comunque strettamente indispensabili e contenuti in numero modesto a fronte di quelli offerti in sede di gara, sono riferiti — in conformità al bando ed ai contratti di affidamento delle progettazioni esecutive — ai prezzi unitari offerti in gara in forza degli articoli 21 e 22 del regolamento dei lavori pubblici, regio decreto n. 350 del 25 maggio 1895 e soggetti alla legge del 12 dicembre 1974, n. 700.

19) L'inizio dei lavori è imminente, atteso che le istruttorie sono in via di definizione e quanto prima sarà possibile disporre del parere della delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici.

20-21-22-23) Non è dato, in base alle indicazioni degli onorevoli interroganti, individuare a quale opera si riferiscano le relative osservazioni.

24-25-26) La commissione aggiudicatrice effettuò la contestuale verifica della rispondenza dei requisiti e delle offerte alle prescrizioni del bando di gara e dei relativi allegati, relativamente alle documentazioni prodotte dai raggruppamenti di imprese, vagliando tutti gli aspetti quantitativi e di affidabilità dei macchinari ed apparecchiature offerte, riscontrando anche l'eventuale rilevanza degli elementi tecnici discriminanti. Tutti i requisiti delle offerte furono apprezzati e comparati ai fini della ricerca dei valori globalmente più convenienti.

Per quanto concerne, infine, lo stato di attuazione dei progetti speciali, gli onorevoli interroganti potranno consultare la relazione al bilancio della Cassa per l'anno 1975 e le successive comunicazioni del ministro per il Mezzogiorno alla commissione parlamentare di controllo.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: DE MITA.

MENICACCI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e programmazione economica e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda al vero che da parte della Banca d'Italia a mezzo di due funzionari è stata disposta una indagine a carico della Cassa rurale e artigiana di Bacugno del comune di Posta (Rieti) nel gennaio 1976 e per conoscere quali siano state le risultanze, atteso che la banca, di cui è presidente l'attuale sindaco di Posta, signor Giuseppe Bosi, già consigliere di maggioranza eletto nella lista del MSI di quel comune dal 1952 al 1960 (sindaco geometra Lucente), attualmente eletto nella lista DC, ha avuto una allegria amministrazione — specie negli ultimi tempi — sulla base di criteri discutibili e per favorire soluzioni personali senza le necessarie garanzie;

in particolare, per sapere se sia vero che è stato impiegato denaro della Cassa (circa 400 milioni di lire) per acquisti di grosse partite di suini lavorati nello stabilimento per la macellazione di carni di proprietà del signor Bosi, sindaco, presidente della Cassa e industriale;

per sapere, infine, se sia vero che sono stati iniziati atti esecutivi per il recupero delle somme su beni appartenenti all'impiegato della Cassa, signor Francesco Calabresi e se siano stati riscontrati gli elementi per una incriminazione penale a danno dei membri del consiglio di amministrazione della Cassa di Bacugno. (4-01417)

RISPOSTA. — Su proposta della Banca d'Italia formulata sulla scorta delle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione effettuata tra il 5 e l'11 dicembre 1975, la Cassa rurale artigiana di Posta (Rieti), è stata messa in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 9 febbraio 1976.

Si comunica, inoltre, secondo quanto fatto presente dal competente Ministero di grazia e giustizia, che, in merito alle irregolarità in parola, a seguito di denuncia sporta dal commissario straordinario della suddetta Cassa, la procura della Repubblica di Rieti sin dal 12 luglio 1976 ha disposto indagini di polizia giudiziaria tuttora in corso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

MENICACCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia vero che la società Terni ha adottato sin dal mese di aprile 1976 una procedura per la retribuzione degli operai in base ad una mensilizzazione che comporta per l'anno decorso una perdita per ogni dipendente di 20 ore lavorate e non pagate.

L'interrogante ha potuto anche accertare che, pur tenendo ferme 52 settimane ed un giorno per ogni anno normale, cui dovrebbero corrispondere 2.080 ore effettivamente lavorate con una media mensile di 173,33 ore, la società sottrae 12 ore, con un pagamento in meno in media di 24 mila lire, che arriva fino a 40 mila lire per l'anno bisestile. L'interrogante chiede di sapere come si spieghi che la predetta industria a capitale pubblico viola il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'industria e come si possa imporre l'opportuno conguaglio a fine anno sulla base delle ore effettivamente lavorate, eliminante questo abuso che si traduce in una vera e propria sottrazione sulla busta-paga dell'operaio. (4-01675)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro è risultato che la società Terni applica nei confronti del proprio personale il CCNL 1° maggio 1976 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale.

Tale contratto, così come il precedente, stipulato il 4 settembre 1973, prevede all'articolo 12 che la retribuzione dei lavoratori di cui alla parte speciale - sezione c) è contabilmente determinata in misura mensile.

La retribuzione oraria dei lavoratori, ai fini della corresponsione delle competenze,

si determina dividendo per 173 i minimi tabellari mensili previsti per le varie categorie professionali di cui all'articolo 4 della parte generale, sezione 3, e gli altri elementi della retribuzione determinati in cifra fissa e ragguagliati a mese in base al coefficiente 173 (aumenti di merito, superminimi) ed aggiungendo i valori orari degli elementi variabili, quali cottimi ed incentivi. Il divisore 173 vale anche per la determinazione delle quote orarie degli elementi della retribuzione considerati agli effetti dei singoli istituti contrattuali.

L'ammontare della retribuzione oraria come sopra determinato viene moltiplicato per le ore lavorate, e per quelle dovute per i vari istituti contrattuali, in ciascun mese.

Fino al 31 dicembre 1975 la società Terni ha attuato tale normativa corrispondendo ogni mese a ciascun lavoratore un acconto sostanzioso delle competenze spettanti ed il saldo di quelle relative al mese precedente risultante dal conteggio delle ore lavorate.

Tale sistema presentava, però, l'inconveniente di costringere mensilmente a laboriosi conteggi sia l'azienda, per la determinazione del saldo da corrispondere, sia i lavoratori, per il controllo dei dati retributivi risultanti dalla busta-paga e che, ovviamente, si riferivano alle prestazioni lavorative eseguite nel mese ed a quelle effettuate nel mese immediatamente precedente.

Per eliminare tali inconvenienti, a decorrere dal 1° gennaio 1976, e previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, la società Terni ha adottato un diverso sistema retributivo consistente nel pagamento a ciascun lavoratore di una intera mensilità quali che fossero state le ore di lavoro normale prestate nel mese.

Essendo stabilito in 40 ore la durata massima dell'orario normale settimanale (articolo 3 - Parte generale - Sezione 3 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° maggio 1976 e articolo 5 - Parte generale - Sezione 1 del contratto collettivo nazionale del lavoro 4 maggio 1973) tale sistema potrebbe effettivamente comportare per il lavoratore, così come si è verificato nell'anno 1976, il mancato pagamento di parte delle ore lavorate.

Su esplicita richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali la società Terni ha proceduto al conteggio delle ore da re-

tribuire nel quinquennio 1976-1980 ed ha stipulato, fin dal 10 dicembre 1976, con le rappresentanze medesime (CGIL-CISL-UIL è, separatamente, CISNAL) uno specifico accordo per il pagamento delle ore risultate non retribuite in ciascun anno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

MORINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se la direzione generale degli istituti di previdenza - CPDEL - abbia diramato disposizioni per adeguare l'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, alla mutata situazione legislativa nel settore del personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionali e vigilatrici d'infanzia.

Infatti, disposizioni legislative successive alla entrata in vigore della citata legge n. 1646 hanno portato le seguenti innovazioni:

accesso alla qualifica di infermiere professionale anche di personale maschile;

acquisizione del diploma non esclusivamente in scuole-convitto;

elevazione ad un triennio del corso di studio e, da ultimo, con la legge 30 aprile 1976, n. 338, equiparazione analogica a tutti gli effetti del corso di studi e della qualifica di vigilatrice d'infanzia con quella di infermiera professionale.

(4-02006)

RISPOSTA. — La disposizione concernente il riscatto del biennio corrispondente al corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale da parte del personale femminile iscritto alla CPDEL, regolato dall'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, non ha subito alcuna modifica sul piano legislativo. Sotto il profilo interpretativo, invece, la facoltà del suddetto riscatto è stata estesa al personale maschile, abilitato all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, nonché al personale delle scuole convitto indicato dallo stesso articolo.

Per quanto concerne il riscatto dei periodi relativi ai corsi di studio delle vigilatrici d'infanzia, si ritiene che, obiettivamente, per questa categoria non sussistano

le stesse condizioni che si verificano per il personale innanzi citato, il quale può avvalersi della suddetta facoltà in virtù dell'attività lavorativa durante il periodo di studio, attività vincolata, nell'ambito della scuola convitto, alla funzionalità degli ospedali.

Resta da osservare che l'estensione auspicata farebbe sorgere inevitabilmente il problema della riscattabilità, ai fini pensionistici, dei periodi di studi corrispondenti ai corsi medi che danno luogo al conseguimento di diplomi abilitanti all'esercizio di altre professioni.

Per completezza di informazione, si comunica che analogo parere è stato espresso da questo Ministero in ordine alla proposta di legge degli onorevoli Cattanei e Boffardi, attualmente all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 305).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

NICCOLI, CARDIA, GIADRESCO E FACCHINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere - premesso che nei 60 uffici all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) sono impiegati 300 dipendenti (dei quali 150 immigrati) che nella maggior parte dei casi sono senza un contratto di lavoro ed alcuno schema di previdenza sociale, comune a tutte le classi lavoratrici, quale indennità di infortunio e malattie, di disoccupazione, di piano pensionistico, e sono soggetti ad un trattamento economico inadeguato -: se

sia al corrente del fatto che tali impiegati locali giuridicamente non sono stati mai considerati dipendenti dell'ICE ma dei singoli direttori d'ufficio, quasi che gli uffici all'estero dell'ICE non siano una diretta ed organica struttura dell'istituto;

risponda a verità il fatto che i dipendenti locali degli uffici ICE all'estero abbiano fatto presente questa precaria situazione anche tramite alcune ambasciate (Ottawa e Washington) dove la posizione degli uffici è illegale anche nei confronti delle autorità di quei paesi;

ritenga doveroso ed indispensabile intervenire per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, che ha reso operante l'ipo-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

tesi di accordo del 6 maggio 1976 di cui all'articolo 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente « disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ».

L'articolo 35, secondo comma dell'accordo 6 maggio 1976 prevede espressamente che « l'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma è effettuata... anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporti d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilità, in relazione ad esigenze funzionali stabilite dagli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi... non prevede istituzione di apposito ruolo oppure assunti a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge »;

pertanto, quali iniziative intenda prendere il Governo per risolvere questo delicato problema. (4-01255)

RISPOSTA. — Il regolamento deliberato dall'ICE, in conformità a quanto stabilito dalle normative richiamate prevede anche la sistemazione degli impiegati locali dell'istituto all'estero. Tuttavia, tale deliberazione, che come è noto dovrà essere approvata da questo Ministero e dal Ministero del tesoro, è tuttora all'esame dello scrivente. Infatti l'ICE è stato di recente invitato ad apportare delle modifiche al primo schema di regolamento a suo tempo presentato.

Per quanto riguarda lo specifico problema del rapporto di lavoro degli impiegati locali dell'istituto all'estero, è, per altro, intendimento dello scrivente dare attuazione — nei limiti di applicabilità delle norme — agli accordi sindacali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411.

Si fa riserva, comunque, non appena il regolamento verrà approvato, di darne notizia all'interrogante, specificando le modalità secondo le quali sarà stato risolto il problema.

Il Ministro del commercio con l'estero: OSSOLA.

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ai Ministri del bilancio e programmazione*

economica e per le regioni, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se si ritenga urgente mettere in condizioni l'ENAPI (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie) di effettuare — con gli istituti di credito ed a favore delle piccole industrie meridionali — le operazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a cui l'ente è stato abilitato dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, articolo 19, secondo capoverso, adeguando, con i provvedimenti in corso di iniziativa governativa, gli esigui fondi di provvista della sezione autonoma di credito dell'ENAPI stesso, alle effettive richieste del mercato.

Ciò ai fini di attuare — in una con la volontà del legislatore, rivolta a riservare alle piccole industrie meridionali un particolare trattamento finanziario — l'auspicata efficace lotta alla disoccupazione, potendosi realizzare con un unico ente, contemporaneamente, pubblici sostegni commerciali e tecnici, oltre che finanziari; sostegni che dovranno essere esaltati, come vuole la surrichiamata legge n. 183, da apposite convenzioni con la Cassa per il mezzogiorno e da razionali progetti di sviluppo economico zonale e settoriale, in un'ottica di permanente operosa collaborazione con le regioni interessate. (4-00649)

RISPOSTA. — Al fine di porre in grado la sezione autonoma di credito dell'ENAPI di intervenire ai sensi dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 944, per le operazioni cui l'ente è stato abilitato in virtù dell'articolo 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183, con decreto ministeriale del 12 novembre 1976, n. 145284, è stato disposto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'anno 1976, lo stanziamento di 5 miliardi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

cosa risulti all'INPS ed al Ministero del lavoro in merito allo stato della riscossione dei contributi nella zona di Tivoli-Guidonia (Roma) dalle aziende di estrazione di travertino;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

come vengano effettuate le ispezioni nelle aziende;

se risulti che la STA (Società Travertino Aniene) nel Comune di Tivoli non paga di norma i contributi, attendendo che siano i lavoratori dipendenti ad effettuare le denunce per inadempienze della ditta;

se ritenga di dover intervenire nei confronti di detta azienda tenuto conto che lavoratori giunti all'età pensionabile si vedono respinta la domanda di pensione per mancanza di contributi, come accaduto nei giorni scorsi al lavoratore Mattei Francesco residente a Villanova di Guidonia.

(4-01440)

RISPOSTA. — La situazione contributiva della società STA di Bagni di Tivoli è stata sottoposta ad esame da parte degli istituti assicuratori i quali, con verbali di accertamento dell'8 gennaio 1977 (INPS) e del 13 gennaio 1977 (INAM) hanno determinato il debito contributivo fino al 30 novembre 1976, concedendo alla società un periodo di trenta giorni per la regolarizzazione.

L'INPS, in particolare, ha provveduto alla ricostituzione della posizione assicurativa dei dipendenti, precedente al 30 giugno 1974, anche in relazione agli elementi affiorati nel corso di una ispezione dell'ispettorato del lavoro di Roma che ha dato luogo alla redazione di verbali di contravvenzione a carico dei responsabili dell'azienda. Deriva, conseguentemente, che la posizione assicurativa del lavoratore Mattei Francesco, unitamente a quella degli altri dipendenti, verrà regolarizzata dalla data di assunzione fino al 30 novembre 1976 ed i relativi contributi base saranno accreditati direttamente dall'INPS.

Sono stati, inoltre, interessati gli istituti assicuratori al fine di conoscere se la società STA, al termine del periodo fissato per la regolarizzazione, abbia o meno osservato le modalità stabilite per la estinzione del debito contributivo.

Si precisa, infine, che le cave e le segherie di travertino ubicate nella zona di Tivoli-Guidonia sono state sottoposte ad ispezioni al fine di verificare la regolarità degli adempimenti in favore dei lavoratori occupati e si assicura, comunque, che ulteriori indagini saranno espletate nella

zona per individuare le aziende eventualmente inadempienti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere in base a quali criteri, in data 3 settembre 1976, respingeva il ricorso prodotto dal direttore di seconda classe ragioniere Carlo Torresan, della ragioneria provinciale dello Stato di Trento, avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della censura inflittogli dal primo dirigente della stessa amministrazione dottor Ugo Saracino e quali provvedimenti la Ragioneria generale dello Stato intenda adottare o abbia adottato allo scopo di porre fine alla difficile situazione nella quale il ragioniere Torresan è costretto a svolgere le proprie funzioni. (4-01915)

RISPOSTA. — Il ricorso in oggetto è stato respinto in quanto ritenuto infondato nel merito.

Avverso il relativo motivato decreto ministeriale in data 26 agosto 1976, comunicato all'interessato con nota del 3 settembre 1976, n. 18240, non risulta interposto alcun gravame.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

ROBALDO, BATTAGLIA E AGNELLI SUSANNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se siano informati che l'accordo nazionale ENPAS-Ordine dei medici, stipulato più di tre anni fa ed inteso ad estendere l'assistenza diretta ai dipendenti del settore pubblico, non ha trovato ancora applicazione in alcune province, tra le quali quelle di Vicenza, Piacenza e Bolzano, e ciò a causa della opposizione dell'ordine dei medici provinciali e che, di conseguenza, moltissimi lavoratori (50 mila sono nella provincia di Vicenza), assistiti dall'ENPAS, che versano al loro ente assistenziale contributi ben superiori a quelli che versano gli operai all'INAM, sono costretti a pagare per ogni visita medica parcelle onerose che vanno dalle 7 alle 10 mila con un rimborso da parte dell'ENPAS di appena 800 lire.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1977

Gli interroganti chiedono quindi di conoscere quali iniziative i ministri intendano assumere per sbloccare una situazione che crea notevole disagio per una categoria in larga misura ancora a basso reddito. (4-01042)

RISPOSTA. — Saranno certamente note le difficoltà insorte con le organizzazioni professionali e sindacali delle categorie sanitarie per la stipula, prima, e per l'applicazione, poi, delle convenzioni nazionali previste dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, per assicurare l'assistenza medica gratuita ai lavoratori statali aventi diritto alle prestazioni sanitarie dirette. La graduale, positiva evoluzione delle situazioni locali ha condotto alla progressiva estensione dell'assistenza diretta su quasi tutto il territorio nazionale. Recentemente, dietro costante interessamento dell'ENPAS, delle locali organizzazioni sindacali degli statali e di questo Ministero, che ha promosso nel maggio 1976 apposite riunioni presso la prefettura di Piacenza e presso l'ufficio del lavoro di Vicenza, si è giunti a positivi risultati anche in queste due province; in quella di Piacenza, infatti, l'assistenza diretta ha avuto inizio dal 1° gennaio 1977, mentre in quella di Vicenza l'ordine dei medici ha formalmente aderito a consentire l'iscrizione dei professionisti negli elenchi dell'ente. A Bolzano, invece, dopo il referendum indetto dall'ordine nel 1974 tra i propri iscritti e conclusosi per la non adesione agli accordi nazionali sull'assistenza medica diretta, la situazione non ha ancora potuto essere risolta.

Si assicura, comunque, che sono in corso nuove iniziative per la positiva soluzione della questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

SANESE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere — premesso che:

con legge 22 dicembre 1973, n. 825, è stata autorizzata da parte del Ministero dei trasporti la spesa di lire 140 miliardi per la realizzazione di opere e per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività aerea civile;

l'appalto dei lavori relativi al secondo lotto degli aeroporti — fra i quali quello di Rimini (Forlì) — è stato aggiudicato al Consorzio ICLAP (Imprese consorziate lavori aeroportuali - Roma);

con decreto del 28 novembre 1975, n. 478, il Ministero dei trasporti ha approvato il progetto dei lavori da realizzare sull'aeroporto di Rimini, per una spesa di lire 4.451.055.692.

se i predetti lavori sull'aeroporto di Rimini abbiano avuto inizio e lo stato attuale in cui essi si trovano. (4-01817)

RISPOSTA. — Sull'aeroporto di Rimini i lavori finanziati con le leggi 22 dicembre 1973, n. 825, e 16 ottobre 1975, n. 493, non hanno avuto inizio, nel rispetto dei tempi programmati, poiché le aree sulle quali le opere appaltate devono essere eseguite sono interessate da alcune installazioni dell'aeronautica militare. Dette installazioni consistono essenzialmente in manufatti, in condotte idriche, in reti elettriche, telefoniche e di telecomando.

Per la realizzazione di queste opere preliminari, non comprese quindi nel programma dei lavori approvato con decreto del ministro dei trasporti del 28 novembre 1975, n. 478, è stato presentato dal Consorzio ICLAP il relativo progetto. Tale progetto dopo i necessari perfezionamenti tecnico-economici effettuati dalla direzione generale dell'aviazione civile sarà al più presto reso esecutivo per cui l'inizio effettivo dei lavori potrà avvenire entro il corrente mese di marzo.

Il Ministro dei trasporti: RUFFINI.

SCALIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* — Per conoscere:

i motivi dell'esclusione dell'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa dagli interventi previsti dal progetto speciale n. 2 della Cassa per il mezzogiorno; in particolare:

1) se risulti a verità che la Cassa per il mezzogiorno abbia adottato una politica discriminatoria nei confronti degli agglomerati industriali della provincia di Ragusa, la quale, negli ultimi anni, sa-

rebbe stata privata da qualunque forma di intervento infrastrutturale per le industrie del luogo;

2) quali urgenti provvedimenti intenda adottare il ministro, affinché venga incluso nel progetto speciale n. 2 il finanziamento dei lavori di costruzione delle opere portuali di Pozzallo (Ragusa) (iniziati ben dieci anni addietro), il cui mancato completamento provoca gravi danni economici alle attività produttive e commerciali della zona, e, in particolare, a quelle delle aziende a partecipazione statale e regionale, esistenti, in numero rilevante, nella zona. (4-01662)

RISPOSTA. — L'area di intervento del progetto speciale n. 2, approvato dal CIPE il 4 agosto 1972, include tutto il territorio della provincia di Ragusa e quindi quello dell'area industriale. Mancando per tale area industriale un programma operativo di intervento, la Cassa per il mezzogiorno ha subito avviato la progettazione di tutte le opere necessarie alle attrezzature dei due agglomerati industriali (Ragusa e Pozzallo) in cui è articolato il piano regolatore dell'ASI.

Si è provveduto anche a finanziare alcune opere minori di cui erano stati predisposti i progetti.

Attualmente la Cassa è in possesso di una notevole quantità di progetti tra cui alcuni pronti per il finanziamento, come quelli relativi alle opere di urbanizzazione per la seconda fase dell'agglomerato di Ragusa (4,5 miliardi) e la viabilità principale al servizio dell'agglomerato di Pozzallo (9 miliardi). Purtroppo l'interruzione del flusso di risorse destinate al progetto speciale n. 2, avvenuta sin dal secondo semestre 1975, ha impedito il finanziamento delle opere citate e di quelle in progettazione; né si può prevedere quando sarà possibile finanziarle, stante la complessa procedura in atto per la revisione dei progetti speciali.

Per quanto concerne il porto di Pozzallo, si fa presente che sono stati avviati gli studi di fattibilità all'opera che dovrebbero stabilire le caratteristiche e le funzioni dello stesso.

L'eventuale finanziamento dell'opera, una volta progettata, è subordinata alla stessa procedura cui dianzi si è fatto riferimento.

Il Ministro: DE MITA.

SGARLATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se sia a conoscenza dello stato di disagio in cui versa il personale dell'INAPLI - Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria - ente di diritto pubblico creato con legge del 16 gennaio 1939, n. 290, e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393.

Trattasi di 2.800 operose unità lavorative distribuite in 104 centri di formazione professionale operanti nel territorio della Repubblica che, malgrado la legislazione emanata per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale e la nomina di un commissario liquidatore con il compito di provvedere nelle regioni a statuto speciale al prosieguo dell'ordinaria attività sino all'adeguamento della legislazione in materia, si trovano ancora con gli stipendi bloccati ai livelli del 1968 ed esclusi dai benefici del riassetto del parastato e degli accordi sindacali sul nuovo contratto di lavoro.

Per quanto sopra, l'interrogante chiede al ministro del lavoro e della previdenza sociale di valutare attentamente la precaria situazione in cui versa detto personale dipendente dall'INAPLI e l'opportunità di allineare il loro trattamento economico a quello del parastato, nelle more della definitiva sistemazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 10. (4-01716)

RISPOSTA. — Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nel disporre il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale ha anche previsto il passaggio alle predette regioni dei compiti svolti, nel settore, dall'INAPLI, dall'ENALC e dall'INIASA. In attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 è stato, altresì, provveduto con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, al trasferimento dei dipendenti dalle sedi periferiche alle regioni nel cui territorio le suddette sedi erano situate ed il restante personale degli uffici centrali all'INPS o ad altri organismi pubblici. Contemporaneamente fu

anche nominato per gli adempimenti previsti dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica un commissario liquidatore dell'INAPLI-ENALC ed INIASA a cui fu affidato, pure, l'incarico di proseguire nelle regioni a statuto speciale l'attività addestrativa.

Successivamente, in considerazione che l'affidamento ad una sola persona fisica di compiti di diversa natura giuridica avrebbe potuto ingenerare disfunzioni che occorreva evitare, con decreto ministeriale 29 marzo 1973, fu nominato un commissario straordinario con il compito di provvedere al prosieguo dell'ordinaria attività degli enti predetti nelle Regioni a statuto speciale. A quel momento le Regioni a statuto speciale erano carenti in materia di formazione professionale delle norme di attuazione del proprio statuto. Successivamente la situazione è venuta a modificarsi a seguito dell'emanazione da parte di tutte le regioni a statuto speciale — eccezione fatta per la Sicilia e la Valle d'Aosta — delle suindicate norme.

Si ritiene opportuno precisare che il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 è stato assegnato alle Regioni o all'INPS con miglioramenti della relativa posizione giuridico-economica. Infatti, ha usufruito del più favorevole trattamento giuridico economico in quanto beneficiò, per evidenti ragioni di equità, delle disposizioni previste nella suddetta normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, la situazione prospettata interessa soltanto i 114 dipendenti che tuttora svolgono la propria attività nelle sedi operanti in Sicilia. Per altro, i livelli stipendiali di tale personale sono bloccati non al 1968 bensì al giugno 1972, data in cui, come si è detto, i competenti organi hanno effettuato l'allineamento già menzionato con i connessi miglioramenti nella posizione giuridico-economica.

Ciò stante nei confronti dei dipendenti in Sicilia si applica, attualmente, la legge del 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento del parastato, la quale, come è noto, nel fissare la norma prevista per gli enti indicati nell'annessa tabella, ha, altresì, all'articolo 2 preso in considerazione tutti gli altri enti non elencati stabilendo, tra l'altro, limitazioni in materia giuridico-economica in attesa della eventuale soppressione, attraverso specifica procedura, degli enti stessi.

Da quanto sopra emerge, conseguenzialmente, che, allo stato attuale, alcun miglioramento retributivo può essere consentito per i dipendenti operanti nella citata regione, stanti i richiamati divieti di cui alla legge 70 del 1975, né è ipotizzabile l'estensione in loro favore delle norme contrattuali sul parastato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1976, n. 411, trattandosi di disciplina che si riferisce unicamente agli enti indicati nell'allegata tabella alla più volte citata legge 70.

In definitiva, il problema di fondo è quello del mancato trasferimento alla regione Sicilia delle competenze e del relativo personale in materia addestrativa. A tale proposito si precisa che sono tuttora in corso contatti con i rappresentanti regionali al fine del sollecito trasferimento della potestà amministrativa nel settore addestrativo con il conseguente passaggio anche del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

SIGNORILE. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere se:

rispondano al vero le notizie pubblicate dal settimanale *L'Espresso* sugli stretti rapporti di affari intercorrenti tra Michele Sindona e il finanziere Michele Ursini, attraverso la finanziaria *Coil* (indirettamente controllata dalla *Finabank*) ed attraverso altri canali;

la Commissione nazionale per le società e la Borsa abbia richiesto alla *Sec* statunitense il rapporto cui fa riferimento l'articolo e se comunque la CONSOB ha avviato un'inchiesta sulla vicenda e sugli interessi in Italia di ambienti finanziari italo-americani, di cui Ursini sarebbe rappresentante, così come Michele Sindona e Vincenzo Cazzaniga;

infine, l'accertamento di legami finanziari tra Ursini e Sindona influisca in qualche modo nella liquidazione della Banca privata italiana. (4-00253)

RISPOSTA. — Per quanto concerne i presunti rapporti intercorsi tra i finanziari Sindona ed Ursini, si precisa che non sono stati rinvenuti altri elementi oltre quelli emersi a seguito degli accertamenti ispet-

tivi condotti dal 1° luglio all'11 ottobre 1974 dall'organo di vigilanza presso la Banca unione e la Banca privata finanziaria, accertamenti che non hanno posto in evidenza l'esistenza di rapporti tra i due soggetti.

Riguardo al richiamato collegamento tra la *Coil Financière* e la *Finabank*, il commissario liquidatore della Banca privata italiana ha espresso l'avviso che la *Coil* « non sembra essere, almeno dal 1974, partecipata dalla *Finabank* e ciò in quanto i periti all'epoca nominati dallo stesso commissario non hanno rilevato tale società fra le partecipanti della banca svizzera ». Tale circostanza, per altro, sempre secondo il parere del liquidatore, non escluderebbe eventuali rapporti intercorsi in precedenza tra i due nominati finanziari, tenuto conto che la *Finabank* potrebbe aver ceduto la partecipazione medesima prima dell'autunno 1974.

Per quanto concerne poi una presunta relazione tra la liquidazione della Banca privata italiana ed i legami finanziari intervenuti tra i signori Ursini e Sindona, ad avviso dello stesso commissario liquidatore non sono emersi elementi sufficienti ad identificare un rapporto di causa ed effetto tra i due eventi.

Relativamente all'altra questione sollevata va detto, in via preliminare, che la CONSOB segue le vicende relative ai gruppi finanziari operanti nelle borse valori, senza alcuna distinzione circa la nazionalità degli interessi che tali gruppi coinvolgono. Tale controllo, è noto, ha riguardo alla regolarità del loro operato ed agli effetti che la loro attività determina sui mercati finanziari. In tale contesto è stato, tra gli altri, preso in esame anche il gruppo Liquigas, per il quale si stanno vagliando gli elementi informativi acquisiti, tra cui anche il documento che ha costituito la base delle notizie di stampa alle quali si riferisce l'interrogante. Nell'ambito di tale specifico esame, la CONSOB ha già inoltrato, attraverso i normali canali diplomatici, alla *Securities and Exchange Commission* statunitense la richiesta tendente non solo ad accertare l'autenticità del documento in questione, ma anche ad acquisire ogni altra utile informazione idonea a completare la verifica sul gruppo Liquigas.

Per le considerazioni su esposte si deve quindi escludere, alla luce degli elementi

sopra illustrati, che i rapporti tra i signori Ursini e Sindona abbiano in alcun modo influito sulla liquidazione della Banca privata italiana.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

TESINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti codesto Ministero intenda assumere per eliminare le clamorose inefficienze degli uffici di collocamento, che hanno raggiunto punte vertiginose con disagi gravissimi per i lavoratori, incapacità a coprire posti di lavoro disponibili e conseguente mancata produzione da parte delle aziende. Le norme attualmente in vigore che regolano l'attività e le competenze degli uffici di collocamento, sono state infatti applicate in questi ultimi tempi in modo rigido e restrittivo, in contrasto con tutta una vissuta esperienza del passato che consigliava, in questa materia, una più accorta elasticità in tema di richieste nominative di lavoratori.

Oltre agli invocati provvedimenti urgenti, l'interrogante domanda se il ministro del lavoro ritenga di porre allo studio una quanto mai opportuna riforma della disciplina attuale, la cui inadeguatezza è ormai palese, e nel contempo per garantire — secondo lo spirito e la lettera della nostra Costituzione — l'indispensabile diritto, alle parti contraenti il rapporto di lavoro, di liberamente scegliersi reciprocamente.

L'intuitus personae è elemento determinante per ambedue le parti: esso non può essere circoscritto alla sola capacità tecnica, in quanto, notoriamente, involge una serie di caratteristiche tra le quali quella, importantissima, della reciproca fiducia.

(4-01258)

RISPOSTA. — L'attività e le competenze degli uffici di collocamento in materia di avviamento al lavoro sono regolate, com'è noto, dalle norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, successivamente integrata e modificata con vari provvedimenti legislativi tra i quali, di particolare rilievo, la legge 20 maggio 1970, n. 300, che, con gli articoli 33 e 34, ha apportato incisive innovazioni alla disciplina delle richieste nominative.

Tali articoli stabiliscono (articolo 33) che la competenza a rilasciare il nulla osta di avviamento in accoglimento di richieste nominative (precedentemente affidata alla sezione di collocamento) è attribuita alla commissione comunale per il collocamento, la quale nell'esercizio di detta funzione non ha poteri discrezionali essendo i casi ammessi a tale tipo di richiesta tassativamente previsti dall'articolo 34. Pertanto, l'accorta elasticità applicativa in tema di richieste nominative di lavoratori verificatasi nel passato, in relazione a disposizioni che la consentivano, non è più permessa dalla normativa in vigore sopra precisata.

Tuttavia, la prospettata esigenza di estendere la facoltà di richiesta nominativa per l'instaurazione dei rapporti di lavoro caratterizzati prevalentemente dall'*intuitus personae*, è stata tenuta presente nella elaborazione dello schema di disegno di legge di riforma del collocamento.

In tale disegno di legge la richiesta nominativa è ammessa anche per l'assunzione di personale destinato a mansioni di particolare responsabilità espressamente indicate da un apposito decreto ministeriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

TOCCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli sia nota la carenza ormai cronica che caratterizza gli uffici di collocamento della Sardegna in generale ed in particolare delle province di Nuoro ed Oristano. Infatti, su 97 comuni della provincia di Nuoro operano 36 collocatori per i quali il servizio a scavalco da un ufficio all'altro è diventata norma, con una conseguente gravissima disfunzione che grava innanzi tutto sui lavoratori disoccupati. Una consimile situazione esiste nella provincia di Oristano dove i collocatori sono diventati una rarità, essendo addetti in misura preponderante al funzionamento degli uffici cittadini. Naturalmente succede spesso che i collocatori di Oristano vadano a prestare la loro opera nei vari comuni della provincia (talora un collocatore deve curare anche 5 uffici comunali), per cui non di rado gli uffici del capoluogo restano chiusi anch'essi, con tanto di cartello per mancanza di personale. Con quali conseguenze

per i lavoratori e gli imprenditori è facile intuire.

Per sapere, infine, se creda il ministro di dover predisporre un attento e puntuale esame della situazione, per provvedere per tempi brevi alla nomina dei collocatori necessari, ovviando così alla carenza denunciata. (4-00998)

RISPOSTA. — La carenza di personale nelle sezioni di collocamento di molti comuni della Sardegna, in particolare nelle province di Nuoro e Oristano, non investe soltanto gli uffici della suddetta regione, ma tutti gli uffici periferici del Ministero.

Tale situazione, assai delicata per le implicazioni ed i riflessi che comporta anche a livello sociale, è scaturita principalmente dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha consentito l'esodo di moltissime unità beneficiarie (ex combattenti e categorie assimilate) e ha determinato, specie nel ruolo dei collocatori, una notevole contrazione degli organici.

Una soluzione soddisfacente del problema potrà scaturire esclusivamente da un ampliamento degli organici e dall'approvazione della nuova normativa sull'occupazione che quanto prima sarà sottoposta all'esame del Parlamento.

La nuova legge, infatti, prevede fra l'altro una più razionale articolazione territoriale delle strutture del collocamento e lo snellimento delle attuali procedure, che renderanno il servizio più efficiente e più adeguato alle attuali esigenze del mondo del lavoro.

In via temporanea, il Ministero, per assicurare un minimo di funzionalità al servizio, ha provveduto a distaccare, per alcuni giorni della settimana, presso le sezioni rimaste senza titolare, personale in servizio presso gli uffici vicini e, non appena sarà definita la procedura del concorso a 10 posti di collocatore da destinare alle sezioni comunali degli uffici del lavoro della Sardegna, provvederà ad assegnare i vincitori negli uffici comunali del lavoro delle province con più urgente bisogno di personale.

Il Ministero, inoltre, per il potenziamento degli organici entro tempi brevi, non mancherà di verificare la possibilità di trasferire presso le proprie strutture periferiche una parte del personale attualmente adibito all'ufficio accertamento e no-

tifica sconti farmaceutici che, o per l'attuazione della riforma sanitaria o per la abolizione dello sconto sui farmaci, dovrà, quanto prima, essere soppresso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

TOMBESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se corrispondo a verità le notizie secondo le quali a partire dal 1° marzo 1977 verrebbe soppresso il servizio di carrozze letto fra Trieste-Torino e viceversa.

L'interrogante nel far presente che una tale decisione, se corrisponde al vero, contribuirebbe ad aumentare l'isolamento della città di Trieste che non risulta collegata a Torino né da un treno rapido, né da servizi aerei, interpretando le esigenze di molti interessati, richiama l'attenzione del ministro sulla opportunità di mantenere in vigore il servizio stesso, almeno nei mesi invernali. (4-01656)

RISPOSTA. — Avuto presente l'importanza sul piano economico delle città di Trieste e Torino, nel 1973 è stato istituito, a titolo sperimentale, il servizio di vagoni-letto collegante queste due città, per verificare la rispondenza o meno di un servizio del genere alle effettive esigenze della clientela.

Purtroppo all'iniziativa dell'Azienda delle ferrovie dello Stato non ha fatto riscontro un'adeguata adesione da parte del pubblico.

Infatti, la media giornaliera dei viaggiatori trasportati dal 1973 a tutto il 1976, si è mantenuta pressoché costante sui 4 viaggiatori per ogni vettura. Durante i mesi invernali tale media giornaliera è oscillata fra i 5 e i 6 viaggiatori.

Allo scopo di contenere l'elevato costo della gestione dei servizi di vagoni-letto in traffico interno, l'Azienda stessa, che è attualmente impegnata a porre in essere provvedimenti di natura economica fra i quali è previsto anche la soppressione dei servizi fortemente deficitari, si è trovata ora nella necessità di dover provvedere alla soppressione del servizio di vagoni-letto Trieste-Torino, il cui ulteriore mantenimento avrebbe comportato oneri finanziari non giustificabili.

Circa poi la segnalazione fatta dall'onorevole interrogante della mancanza di treni rapidi in servizio diretto fra Torino e Trieste, si fa presente che anche in questo caso la corrente di traffico tra i due capoluoghi non è tale da giustificare l'effettuazione di un servizio del genere.

E la conferma che non esiste una corrente di traffico fra le due citate città che giustifichi tali particolari tipi di servizi sta nella segnalata mancanza anche di un collegamento aereo. Infatti nessuna compagnia aerea ha mai chiesto di esercire una linea fra Torino e Trieste, né sono state mai avanzate sollecitazioni in merito da parte degli enti locali.

Il Ministro dei trasporti: RUFFINI.

VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali passi intenda compiere per promuovere possibili soluzioni alternative alla procedura di esproprio avviata dal comune di Castrovillari (Cosenza) ai danni di decine di famiglie di piccoli proprietari, coltivatori diretti, in gran parte lavoratori rientrati dall'emigrazione, procedura d'esproprio che ha prodotto e produce gravissimo allarme presso le centinaia di persone interessate che si vedrebbero private delle case di abitazione e di piccolissimi appezzamenti acquisiti con sudati risparmi;

per conoscere, altresì, se ritenga intervenire d'urgenza per il differimento dell'inizio delle operazioni di redazione dei verbali di consistenza fissato per il 30 ottobre 1976, attesa la preoccupante tensione che si è prodotta tra gli interessati le cui ragioni sono state ostinatamente disattese dall'amministrazione comunale di Castrovillari alla cui autonomia di scelta non può essere consentita l'adozione di provvedimenti socialmente dannosi e dolorosissimi, con la prospettiva di turbamento dell'ordine pubblico, sinora evitato dalla prudenza delle forze dell'ordine, nonostante la carenza di iniziative da parte della prefettura di Cosenza che non ha ritenuto di ricevere una commissione di rappresentanti delle famiglie minacciate di esproprio. (4-00957)

RISPOSTA. — Le espropriazioni segnalate sono state promosse dall'amministrazione comunale di Castrovillari al fine di consentire la realizzazione di alloggi popolari

da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Cosenza. Si tratta di un investimento di circa 4 miliardi di lire per opere da realizzarsi in diciotto mesi, che porterà benefici per l'economia cittadina in generale.

Le previste espropriazioni hanno tuttavia suscitato l'opposizione di alcuni dei proprietari dei terreni, i quali si ritengono gravemente lesi per la perdita di beni di primario interesse.

Per quanto riguarda il merito delle scelte dei terreni suddetti, il sindaco di Castrovillari ha fatto presente che esse sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici locali, in quanto le aree oggetto delle espropriazioni sono state comprese nel piano di zona EPI fin dal 1970, senza alcuna opposizione dei proprietari. Ha, inoltre, fatto presente che i medesimi terreni, con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, verranno trasformati in suoli edificatori, col vantaggio per i proprietari di poter utilizzare, a tale fine, anche le aree residue.

Circa, poi, lo stato attuale delle procedure di esproprio, si fa presente che l'accesso nei luoghi è stato eseguito in data 11 novembre 1976, con l'intervento della forza pubblica, senza, per altro, resistenza alcuna.

Gli stati di consistenza sono stati già rimessi al presidente della giunta regionale, per la emanazione del decreto di occupazione d'urgenza.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

ZARRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

1) la Cassa depositi e prestiti fino alla data attuale non ha provveduto alla somministrazione dell'anticipazione della prima rata in conto mutuo ad integrazione dei bilanci dei comuni per il 1977 ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2;

2) che alcune tesorerie comunali hanno disatteso l'applicazione dell'articolo 8 del citato decreto-legge, in quanto per la

concessione delle anticipazioni chiedono il decreto di devoluzione della quota delle entrate delegate da rilasciare dalle intendenze di finanza, decreto che le intendenze non rilasciano;

considerato che alla data attuale nei comuni si è determinata una situazione anomala per quanto concerne la gestione di cassa in quanto per il 1977 non è affluita ancora nessuna entrata, con serio pregiudizio dell'andamento della gestione (non sono stati pagati gli stipendi al personale per gennaio 1977 né si può provvedere alle spese più urgenti di carattere obbligatorio) —

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare con l'urgenza che la situazione richiede l'afflusso delle entrate in premessa indicate ai comuni ed alle province. (4-01858)

RISPOSTA. — Dopo la pubblicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 sulla *Gazzetta Ufficiale*, si è immediatamente provveduto all'organizzazione del servizio delle anticipazioni: entro i tempi tecnici strettamente necessari la Cassa depositi e prestiti ha iniziato l'invio dei relativi mandati alle sezioni di tesoreria provinciale, così che alla data del 26 febbraio 1977 erano state disposte erogazioni, per un importo complessivo di 624 miliardi di lire, a favore di enti locali, ivi compresi tutti i comuni capoluogo di provincia e le amministrazioni provinciali che avevano prodotto istanza fino a tutto il 15 febbraio 1977. Si prevede, comunque, di poter completare l'invio dei mandati alle tesorerie competenti, non oltre la prima quindicina del mese di marzo 1977.

Relativamente alle anticipazioni di tesoreria, risulta allo scrivente che, superate alcune difficoltà iniziali, dette operazioni, nella generalità dei casi, sono state effettuate in conformità di quanto previsto dal decreto-legge citato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: CORÀ.